

CCCXCI.

TORNATA DI VENERDÌ 1º MARZO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

INDICE.

Assicurazioni sulla vita (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>)	Pag. 17439
ALESSIO GIULIO	17455-63
ANCONA	17440-51-63-64-65
CRESPI SILVIO	17443-58-63
DE NAVA	17446
DI CAMBIANO	17440-42
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	17466
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i>	17450-63
GRAZIADEI	17440-42-57-62-65-66
LUZZATTO RICCARDO	17446 50
MOSCA TOMMASO	17466
NAVA CESARE	17445-49-56-63
NITTI, <i>ministro</i>	17440-42-47-50-60-63-64-66
RUBINI	17444 50-54-62
Atti vari	17429
Dimissioni rinnovate del deputato Zerbo- glio (<i>Annunzio</i>)	17466
PRESIDENTE	17466
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani danneggiati dal terremoto di Messina e Reggio Calabria (CREVARO)	17467
Interrogazioni:	
Assegni ai veterani (ROMUSSI):	
SPINGARDI, <i>ministro (R. S.)</i>	17430
Personale giudiziario di Milano (ALBASINI- SCROSATI):	
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	17430
Servizio automobilistico Potenza-Palazzo San Gervasio-Montemilone (CICCOTTI):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	17431
Passaggio a livello di Pieve San Giacomo (Cremona):	
CABRINI	17431
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17431
Sospensione di un professore:	
CANEPA	17432
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17432-34

Assegni ai veterani:	
GAZZELLI	Pag. 17435
MIRABELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17435
Dirigente la scuola tecnica di Treviglio:	
CAMERONI	17437
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17437-39
Invito (<i>Solenne funerale per l'anniversario del compianto Re Umberto I.</i>)	17467
PRESIDENTE	17467
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari	17467-69
Rinvio di interrogazioni:	
CAMERONI	17436
CHIESA EUGENIO	17436
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17436
Verificazione di poteri (<i>Annullamento</i>):	
Elezione del collegio di Gerace Marina (Mi- leto)	17439
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17439

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Negri De Salvi di giorni 20; per ufficio pubblico l'onorevole Del Balzo, di giorni 5.
(Sono conceduti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. La Corte dei conti, in osservanza della legge 17 luglio 1910, n. 511, ha comunicato di avere ammesso a registrazione due decreti reali, che autorizzano l'apertura di nuovi crediti straordinari a favore dei Ministeri della guerra e della marina per la spedizione militare in Tripolitania e Cirenaica.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra comunica di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Romussi « per sapere se intenda sollecitare i lavori della Commissione per gli assegni ai veterani delle patrie battaglie affinché la deliberazione di doveroso aiuto non giunga dolorosamente troppo tardi ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Sono già in corso provvedimenti intesi a modificare il regolamento 18 giugno 1911, n. 616, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia, nel senso di aumentare il numero dei componenti la Commissione e a ricostituire su più larga base l'ufficio di segreteria della Commissione stessa assegnandovi maggior numero di funzionari.

« Ciò allo scopo di rendere più sollecito l'esame delle domande dei veterani finora pervenute (le quali superano le centomila) e di quelle che perverranno in seguito e quindi affrettare la concessione agli aventi diritto.

« *Il ministro*
« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Albasini-Scrosati al ministro di grazia e giustizia « per sapere quali provvedimenti intenda adottare affine di ovviare alla deplorabile deficienza di personale presso le preture, il tribunale e la Corte d'appello di Milano ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Non mi è ignoto il bisogno di un aumento di personale che si fa sentire presso gli uffici giudiziari di Milano. Altri uffici, del resto, trovansi in pressochè identiche condizioni ed il Ministero, nell'impossibilità di variare la distribuzione del personale di magistratura, quale è attualmente assegnato presso ciascun ufficio, è obbligato a provvedere entro quei confini che gli ordinamenti in vigore gli consentono.

« Ciò posto debbo far conoscere all'onorevole interrogante che questo Ministero ha avuto speciale cura delle esigenze che presentano gli uffici di Milano, come ne è prova il fatto che presso quasi tutte le preture di quella città ed a differenza di quanto av-

viene per preture di altre città egualmente importanti, vi ha da tempo assegnati due uditori in missione, e che presso quel Tribunale, vi ha con recenti disposizioni destinato altri quattro giudici aggiunti, che con quelli già prima assegnativi, contribuiscono efficacemente al normale disbrigo dei molti affari che si affollano a quelle sezioni.

« Sarebbe certo desiderabile aumentare il personale di pianta così del Tribunale come della Corte d'appello, per corrispondere anche ai voti formulati dai Capi di quella Corte e dalla rappresentanza di quel Foro, che hanno chiesto l'istituzione di una nuova Sezione della Corte stessa. Ma tali provvedimenti che importano variazioni delle piante organiche degli uffici giudiziari non sono, come ho detto, di competenza del Ministero; il quale d'altra parte non crede di dover proporre una generale revisione di tali piante per tutti gli uffici del Regno pel fatto che pende all'esame del Parlamento un progetto di riforma giudiziaria il quale, a suo tempo, richiederà quelle variazioni del personale che ora sarebbero premature.

« Ed aggiungo che il giorno in cui la detta riforma giudiziaria otterrà il suffragio delle due Camere, sarà ben facile contentare i giusti voti fatti per la istituzione di una nuova Sezione nella Corte di Milano, perchè tale progetto, riducendo il numero dei consiglieri votanti nelle Corti d'appello, offre il vantaggio di un maggiore rendimento di personale.

« Nel frattempo non posso che limitarmi ad esaminare se è possibile provvedere momentaneamente con temporanee applicazioni per quanto le deficienze che si fanno sentire anche presso le Corti minori rendano molto difficile simile provvedimento, che d'altra parte, per essere attuato abbisogna del preventivo consenso del magistrato da applicare.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Ciccotti, « per sapere tra quanti mesi o quanti anni l'Ispettorato di Cosenza darà il suo parere definitivo sulla dimanda fatta dall'Amministrazione provinciale di Basilicata per l'esercizio del servizio automobilistico sulla via Potenza-Palazzo S. Gervasio-Montemilone; una via di facile transito, che attraversa

centri importanti che congiunge la Basilicata alle Puglie e che potrà subito essere fornita del servizio automobilistico, appena si espleti la semplice pratica burocratica pendente da anni ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La domanda per la concessione del servizio pubblico automobilistico Potenza-Palazzo San Gervasio-Montemilone fu avanzata a questo Ministero dall'amministrazione provinciale di Basilicata il 25 maggio 1911.

« Tale domanda risultava concorrente, per il notevole tratto Potenza-Palazzo San Gervasio con altra istanza già avanzata dalla « Società anonima potentina » per lo stesso percorso, e già esaminata dalla sezione di Circolo di Cosenza. Fu quindi dovuto disporre un nuovo esame comparativo sulle due domande, onde un primo ritardo nella istruttoria. Mentre poi tale esame era in corso la Società potentina, per mettersi in perfetta parità di condizioni con l'Amministrazione provinciale di Basilicata estese, con un'istanza suppletiva, la sua prima domanda anche al tratto Palazzo San Gervasio-Montemilone, per cui i dati dell'esame comparativo subirono ancora uno spostamento, determinando necessariamente un ulteriore ritardo.

« Ora però l'ufficio di Circolo di Cosenza ha riferito definitivamente sulle due domande; in merito alle quali si è già promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Con suo voto del 29 il Consiglio si è pronunciato sulla misura del sussidio lasciando all'Amministrazione di decidere a quale ditta convenga dare la preferenza.

« Si richiederà subito il parere del Consiglio di Stato.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DE SETA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Cabrini, al ministro dei lavori pubblici, « sui motivi dell'indugio a provvedere alla eliminazione degli inconvenienti e dei pericoli cui il passaggio a livello della stazione ferroviaria di Pieve S. Giacomo (Cremona) espone il pubblico ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Allo scopo di provvedere alla eliminazione degli inconvenienti e dei pericoli segnalati dall'onorevole Cabrini per il passaggio a livello della stazione di Pieve-

San Giacomo si è provveduto, fino dall'ottobre scorso, all'impianto di barriere manovrabili a distanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CABRINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, ma lo ringrazierò anche più cordialmente, se vorrà pregare la Direzione generale delle ferrovie di riesaminare la cosa per arrivare ad un provvedimento più radicale, meglio intonato, così, anche al colore politico del suo ministro.

Il collocamento delle barriere manovrabili a distanza è meglio che niente; ma non è tutto: perchè a pochi passi da quel passaggio a livello, trovasi l'edificio della scuola comunale; e quindi la scolaresca è pur sempre esposta a gravi pericoli che conviene di eliminare completamente con personale sul posto, come richiede quell'Amministrazione comunale.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Segnalerò alla direzione generale delle ferrovie di Stato la condizione di cose indicata dall'onorevole Cabrini; e mi auguro che essa vorrà prendere ulteriori provvedimenti.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti [s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Cipriani-Marinelli, al ministro della guerra « circa il grave incidente intravvenuto fra il sottotenente di cavalleria Chirico Beniamino ed il cavaliere Francesco di S. Malato, durante i tumulti in piazza del Plebiscito, a Napoli, il mattino del 15 settembre 1911 »;

Cipriani Marinelli, al ministro dei lavori pubblici « circa il nuovo disastro ferroviario avvenuto nelle vicinanze della stazione di Foggia il 16 settembre 1911 »;

Gallenga, al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se non pensi di provvedere con maggiore sollecitudine al rimborso delle spese sostenute dai comuni per le scuole elementari, e per conoscere con quali mezzi si proponga di evitare che in seguito quest'onere ingiustificato continui a gravare sulle finanze locali »;

Colonna Di Cesarò, al ministro dell'interno « per sapere se sia vero che il prefetto di Palermo abbia avuto dal Ministero istruzioni per intervenire nella lotta amministrativa di Collesano »;

Celesia, al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi, 20 settembre 1911, non è stato distribuito nè pubblicato il disegno di legge sul credito agrario, annunciato lo scorso luglio alla Camera dei deputati »;

Vaccaro, al ministro degli affari esteri « per conoscere se sia vero che da oltre un mese non si abbiano notizie della Commissione mineralogica, e se il Governo sia in grado di poter dissipare le legittime apprensioni che si hanno circa la sorte di quei nostri connazionali »;

Campanozzi, al ministro dell'interno « sull'inqualificabile condotta del questore di Roma, che, cedendo a pressioni lesive della dignità e del sentimento nazionale, ha proibito, nel cinquantenario dell'unità nazionale, il collocamento in piazza Rusticucci d'una lapide commemorativa del Plebiscito dei cittadini di Borgo »;

Ferri Giacomo, al ministro dei lavori pubblici « sullo scandaloso disservizio ferroviario permanente e all'evidenza voluto sulla linea Bologna-Revere, fra le generali proteste ed indignazioni e che continua non ostante le ripetute promesse fatte allo interrogante dai ministri e dai direttori centrali ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Canepa e Badaloni, al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere perchè, contrariamente alla deliberazione della Giunta del Consiglio superiore e con manifesta ingiustizia o violazione di legge, non sia ancor stato richiamato in servizio il professor Passini, insegnante nella Scuola tecnica di San Remo ».

L'onorevole sottosegretario per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Gli onorevoli Canepa e Badaloni conoscono le vicende in seguito alle quali il professore Passini fu sospeso dall'insegnamento nella Scuola tecnica pareggiata di San Remo. Quando poi lo Stato, compiuta la necessaria procedura, decise la regificazione di quella scuola, il professor Passini non vi apparteneva; sicchè non poté esser compreso nel decreto di regificazione.

Come si vede, non esistono rapporti di alcun genere fra il professore Passini e lo Stato. Il professore Passini potrebbe invece richiamarsi ad una deliberazione del Consiglio comunale di San Remo, in data 2 luglio 1906, che approvava un organico nel quale egli era iscritto come straordinario. Anzi il

Ministero, benchè il professore Passini non avesse avanzato alcun reclamo, fece, nell'interesse della giustizia e della verità, questo rilievo al Comune di San Remo; il quale rispose che la qualifica di straordinario, data nella deliberazione 2 luglio 1906 si doveva ad un equivoco, perchè al professore Passini non spettava.

Potrei leggere la testuale risposta del Municipio di San Remo; ma la riassumo, soltanto, perchè, certo, l'onorevole Canepa la conosce perfettamente.

Il Municipio, dunque, rispose che non si sarebbe mai potuta dare la qualifica di straordinario al professore Passini, per la disposizione dell'articolo 37, lettera *d* della legge 1906 sullo stato economico, e che non poteva invocarsi a suo favore l'articolo 22 della legge dello stato giuridico, contenente disposizioni transitorie a vantaggio degli incaricati, perchè egli non era stato assunto per concorso, e non aveva subito l'ispezione perchè egli non prestava servizio quando questa ispezione si sarebbe dovuta fare.

Tutto ciò dimostra che il Ministero dell'istruzione pubblica, che nell'intresse del professore Passini è stato diligente più di lui, non ha nessun obbligo a suo riguardo. Egli, ripeto, potrebbe, se mai, rivolgersi al comune di San Remo, dato che in base alla deliberazione del 1906 già ricordata, abbia diritti sui quali noi non siamo chiamati a pronunciarci, essendo il Ministero completamente estraneo alla controversia.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANEPA. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta datami. Di questo fatto incredibile, che un professore il quale dalla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica fu condannato a due mesi di sospensione, sia ora sospeso da 44 mesi, senza che ci sia stato verso di farlo rientrare nel suo ufficio, di questo fatto incredibile l'onorevole sottosegretario di Stato ha addossato la colpa al comune di San Remo. Il comune è senza dubbio il colpevole principale; però il Governo ha la sua parte di correttezza nel grave fatto.

L'onorevole sottosegretario di Stato non ha ricordato che succintamente le avventure giudiziarie del professore Passini; debbo quindi, nella brevità del tempo concessami dal regolamento, ricordarle io. Il professore Passini, della scuola tecnica di San Remo, combattè una campagna che raccolse il plauso della Corte d'appello di Genova, la quale, sopra querela presentata con-

tro il Passini stesso dal preside di quel regio liceo, assolse l'imputato, perchè aveva raggiunta la prova dei fatti; in conseguenza di questa campagna il Ministero dell'istruzione pubblica si liberò del detto preside, che era risultato un insegnante indegno.

Orbene il Passini, quest'uomo il quale a costo della sua tranquillità, soffrendo dolori e fatiche che potete immaginare, si è accinto alla nobile opera di purgare da una persona indegna il corpo degli insegnanti, oggi si vede remunerato in questo modo, coll'esser cioè cacciato fuori dell'insegnamento!

Come ha potuto avvenire questo?

Dopo la condanna del tribunale, seguita da altra condanna nel processo intentato dal cavalier Bodio, pur questo finito con dichiarazione di non luogo a procedere per remissione, il provveditore agli studi e poi il Ministero sospesero il professor Passini in attesa dell'esito definitivo del giudizio.

Quando, terminati i giudizi in Corte di appello e in Cassazione con assolutoria e con dichiarazione di non luogo il professor Passini domandò di essere reintegrato nel suo ufficio, gli si rispose: dopo che avete subito queste vicende giudiziarie, dovete comparire avanti alla Giunta del Consiglio superiore; e la Giunta stessa, con quattro voti contro quattro, prevalendo il voto del presidente, lo condannò a due mesi di sospensione, non per la questione contro il preside, nella quale meritò il plauso di tutti, ma per l'altra querela del Bodio che pure era finita con la dichiarazione di non luogo in seguito a remissione, e che dipendeva da un articolo di terza persona, pubblicato su di un giornale di cui il Passini era redattore principale.

Quando la Giunta del Consiglio superiore condannò il Passini a due mesi di sospensione, questa durava da trenta mesi; cosicchè egli rimase in credito ancora di ventotto mesi; ebbene, invece di riammetterlo in ufficio, con mille soprusi e angherie lo si è tenuto lontano dalla scuola, e si è continuata la sospensione fino ad oggi.

Però il Ministero dice: quando nel settembre ultimo scorso la scuola fu regificata, noi dovemmo prenderla così come era, e non trovammo fra gli insegnanti il Passini di cui ignoravamo l'esistenza, e che era stato sostituito da un altro, un certo prete, che abbiamo assunto in servizio.

Ma, onorevole sottosegretario di Stato, se il municipio di San Remo in primo luogo e se voi in secondo luogo per mancanza

di vigilanza e per non aver saputo obbligare il municipio di San Remo a compiere il proprio dovere...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Non potevamo obbligarlo.

CANEPA. ...come è possibile che le conseguenze di questo fatto, del non trovarsi cioè il Passini al suo posto nel settembre 1911, ricadano sul Passini stesso? Ma non è per sua colpa che non c'era! Dovevate mettercelo dal momento che a quell'epoca (settembre 1912) egli aveva espiato da ben trentasette mesi la sua pena. Come mai per essere stato tenuto indebitamente lontano dal suo ufficio, malgrado le sue reiterate istanze di rientrare, la sospensione indebitamente protratta ha potuto ritorcersi contro di lui e diventare, sostanzialmente, un licenziamento?

Con che diritto oggi volete scaricare sopra di lui la colpa di questo fatto, che è dipeso dalla volontà vostra e dalla volontà del municipio di San Remo!

Si dice ancora: il Passini non era in perfetta regola perchè l'articolo 22 della legge 8 aprile 1906 non si applica al caso suo. Io non posso in questo momento entrare in una disquisizione giuridica che si farà davanti al tribunale, se il Passini crederà di far valere là le sue ragioni. Ma qui dico: voi non potete, in buona fede, negarmi questo fatto: se nel settembre 1911 il Passini fosse stato al suo posto, voi lo avreste assunto, come avete assunto tutti coloro che si trovavano nelle sue condizioni, anche quelli, che, come lui, erano stati nominati come semplici incaricati nel 1904. Infatti quelli che nel 1906, in seguito alla legge sullo stato giuridico, furono iscritti come il Passini nel ruolo organico, quelli che si trovavano nelle sue identiche condizioni, oggi sono vostri funzionari. Dunque questo fatto è la prova più manifesta che, quando non avete assunto il Passini, voi non avete servito alla causa della giustizia.

Voglio credere e sperare che ciò dipenda semplicemente da trascuranza, da inavvertenza; non voglio prestar fede alla voce, la quale, pure fuori di qui circola, che si sia servito a qualche potente, il quale, essendo stato offeso dal Passini, ha voluto compiere contro di lui una vendetta. Io non lo voglio credere per la stima che ho degli egregi uomini che presiedono al Ministero della pubblica istruzione. Non faccio recriminazioni, però prego il sottosegretario di Stato di voler tornare sulla questione ed

esaminarla con benignità, per vedere se finalmente possa esser resa giustizia a quest'uomo. In tutto il corpo insegnante si conoscono le condizioni di miseria alle quali il professore Passini è ridotto, e del resto lo stesso Ministero ha più volte invitato, sebbene invano, il municipio di San Remo a dargli almeno l'assegno alimentare concesso dalla legge. E ciò è la riprova che non lo consideravate decaduto, ma soltanto sospeso. Vogliate, almeno, considerare ancora una volta questo fatto per vedere se giustizia possa esser resa al Passini. La questione trascende l'interesse di un professore e diventa addirittura questione di moralità e di giustizia. (*Bene!*)

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Onorevole Canepa, nessuna pressione nè ingerenza politica o di qualsiasi altra natura mai è avvenuta in danno del professore Passini.

Non trovo in tutto l'incartamento che due soli nomi di uomini politici, che si sono occupati di questa questione con l'intento di far rendere giustizia e per la ricerca della verità, e sono il suo e quello dell'onorevole Badaloni.

All'onorevole Badaloni questa mattina ho dato visione dell'incartamento che riguarda il Passini, pregandolo di farsi assistere dal funzionario della Minerva che credesse più illuminato, per vedere se il Ministero della istruzione pubblica riferendosi all'articolo 37 lettera *d*, o all'articolo 22, delle leggi sullo stato economico e giuridico che sono i soli ai quali si possa per analogia far ricorso, possa riammettere il professore Passini al suo posto. L'onorevole Badaloni, che non vedo presente, non mi ha ancora detto di avere trovato il modo di far ciò.

Io non ho fatto la difesa del comune di San Remo; anzi ho indicato a lei la deliberazione del 2 luglio 1906...

CANEPA. L'avevo qui.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. ...benchè nella mia risposta non avessi alcun dovere di indicarla.

Le norme alle quali si potrebbe far ricorso sono queste. Articolo 37, lettera *d*: « Gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi, sieno almeno nel secondo anno scolastico di servizio e posseggano il titolo di abilitazione all'insegnamento » sono,

all'applicazione della presente legge, ammessi in servizio col grado di straordinario. In questa condizione non era il professore Passini, a parte il fatto che egli non apparteneva più alla scuola quando fu regificata.

L'articolo 22, poi, si riferisce a quei professori incaricati, i quali sieno stati nominati in una scuola pareggiata in seguito a concorso per titoli o per esame (e il professore Passini fu semplicemente nominato a quella scuola con una deliberazione del Consiglio comunale di San Remo in data del 21 ottobre 1904, e non fu chiamato nè per concorso, nè per esame), o che, all'epoca della promulgazione del regolamento sieno stati classificati in concorsi governativi per cattedre della stessa materia in istituti di grado pari o superiore. Ora non risulta che il professore Passini si trovasse in queste condizioni ed avesse avuto la classificazione in concorsi governativi.

Debbo quindi con dispiacere concludere che nessuna di queste disposizioni di legge sarebbe applicabile a favore del professor Passini. Dico con dispiacere, perchè la condizione nella quale è questo insegnante, che avrebbe potuto forse rendere qualche utile servizio alla scuola, è assai penosa.

Egli si trovò sospeso in seguito a una condanna a quattordici mesi di reclusione, oltre la multa, per diffamazione contro il preside del Liceo (condanna che fu poi cassata in appello per raggiunta prova dei fatti) e per un'altra condanna per diffamazione su querela, credo, del sottoprefetto.

Ora per il primo reato il Passini fu assolto dalla Corte di appello, e contribuì indubbiamente all'assoluzione una ispezione fatta allora da un funzionario. Raggiunta la prova dei fatti, il Ministero dell'istruzione adottò gli opportuni provvedimenti rispetto al preside, che non appartiene più al pubblico insegnamento.

Per la seconda querela si ebbe la dichiarazione che si doveva ritenere estinta l'azione penale, perchè era intervenuta la remissione della parte lesa; non si tratta quindi di reato d'azione pubblica, ma di reato di azione privata.

Si vuol far credere che il Ministero abbia perseguitato il Passini, perchè dopo questi processi lo sottopose al giudizio della Giunta per le scuole medie. Invece il Ministero doveva far ciò, perchè il Passini era stato sospeso a tempo indeterminato in seguito alla condanna. Doveva pur venire il magistrato

amministrativo a dire se egli meritava, o no, una punizione di carattere disciplinare. E la sospensione fu limitata a due mesi.

Quando avvenne la regificazione, il professore Passini, che il comune intanto aveva sostituito con un supplente, non si trovò a posto. E il Ministero non poteva richiamare tutto questo per dire al comune di San Remo: badate, che c'è sempre il professore Passini che attende la soddisfazione dei suoi diritti; anche perchè, se non sono male informato, il professore Passini non era nemmeno nel Regno: e si trovava, credo, a Nizza e forse aspirava ad altre occupazioni, a dare un altro indirizzo alla sua attività.

Ad ogni modo deve rimanere bene stabilito che è del tutto ingiustificata la parola di correità usata dall'onorevole interrogante contro il Ministero della pubblica istruzione, dato anche, per ipotesi, che il comune di San Remo abbia potuto procedere in modo non conforme alla legalità.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gazelli, al ministro della guerra « per conoscere i motivi per i quali con grave danno degli aventi diritto, quasi tutti in età molto avanzata, il Ministero della guerra ritarda tanto il rilascio dei documenti che gli vengono richiesti dai comuni e che devono corredare le domande di assegno vitalizio concesso ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia con la legge 4 giugno 1911 e che dovrebbe decorrere dal 1º luglio 1911 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di parlare.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra. In seguito alla pubblicazione della legge 4 giugno scorso, fino ad oggi sono state presentate al Ministero della guerra circa 40 mila domande di veterani per avere i documenti necessari alla pensione.

Ora, come più volte è stato risposto a molti onorevoli deputati che hanno scritto al Ministero, il lavoro di ricerca dei documenti richiesti dai veterani è enorme; anche perchè molte circostanze lo rendono difficilissimo.

Anzitutto è da notare che la matricola delle truppe fino al 1870 era tenuta dai reggimenti, e molti di questi vecchi militari non ricordano nemmeno il reggimento a cui appartenevano oppure danno un'indicazione sbagliata; molte volte dicono di aver fatto una campagna che viceversa non hanno fatto; molte volte si riscontrano sbagli in confronto delle matricole che sono al Mini-

stero, bisogna allora richiedere gli atti di nascita ai Municipi oppure ricorrere ai vari archivi del Regno.

Per i garibaldini poi, siccome tutte le carte riguardanti le milizie di Garibaldi stanno all'archivio di Stato di Torino, bisogna chiedere ad esso tutti i documenti, e ciò porta un lavoro addirittura enorme. Nè è da credere che aumentando il personale si possa accelerare di molto questo lavoro; si può accelerare, ma fino ad un certo punto, perchè vi sono registri e ruoli da consultare, cosa che non può fare più di un certo numero di persone.

Negli otto mesi dacchè la legge è stata approvata, sono stati mandati ai vari richiedenti 14 mila documenti; vi sono ancora 25 mila domande di documenti in corso che si spera di espletare in tempo sollecito perchè le pratiche sono avviate da tempo.

Non dubiti l'onorevole Gazelli che il Ministero farà tutto il possibile perchè le pensioni decretate dalla Camera a questi veterani siano al più presto concesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Gazelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GAZELLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la risposta datami e per i buoni propositi manifestatimi; ma io devo egualmente deplorare che questo ritardo sia avvenuto, e che vi siano ancora in esame domande di documenti presentate al Ministero della guerra fin dal luglio e dall'agosto del 1911.

I comuni e gli interessati non ebbero ancora una risposta alle richieste dei fogli matricolari anche perchè mancava qualche dato, che, in fondo, non aveva importanza; e questo solamente per coloro delle classi posteriori al 1840, alle quali deve provvedere il Ministero della guerra.

Per esempio, l'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato all'atto di nascita, ma la data di nascita risulta dal foglio di congedo e quindi non è necessario richiederla.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra. E quando non c'è il foglio di congedo?

GAZELLI. Alla lentezza del Ministero corrisponde la lentezza della Commissione reale.

Vi sono molti e molti veterani, che hanno presentato tutti i loro documenti in regola, e che, dopo quattro mesi, non hanno ancora avuto risposta.

Ora io domando se non si potrebbe provvedere per l'avvenire con un turno di la-

voro straordinario, o coll'assumere in servizio un personale avventizio, perchè mi pare che ciò sia giustificato dalla urgenza e dallo spirito del provvedimento.

Il provvedimento è stato votato con entusiasmo dai due rami del Parlamento nell'occasione del cinquantenario della Patria, e questi veterani hanno pur diritto che gli uffici incaricati diano più sollecitamente esecuzione alla legge.

La mia interrogazione, che trova consenzienti parecchi altri deputati, più autorevoli di me, non è che l'eco dolorosa delle diurne proteste di questi benemeriti della patria nostra.

Per concludere, spero che il Ministero, come ha promesso oggi, vorrà adoperarsi perchè il problema sia risolto sollecitamente, affinchè la patria possa pagare il suo debito a coloro, che sono accorsi sui campi di battaglia volenterosi per dare all'Italia la sua indipendenza e la sua unità. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Cameroni, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se ritenga compatibile nel suo ufficio l'attuale dirigente la regia Scuola tecnica di Treviglio, cui fu fatta pubblica accusa, non smentita, di aver tentato di intimidire un giornalista cattolico, per indurlo a sottacere certi fatti scorretti avvenuti nella sua scuola, minacciando da prima di sollevare uno scandalo a carico del locale collegio salesiano, i cui alunni frequentano la scuola stessa, e compiendo poi presso talune famiglie di detti alunni una inchiesta subdola quanto inutile, allo scopo di procacciare una parvenza qualsiasi di fondamento allo scandalo minacciato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Mi rincresce di non aver avvertito in tempo la Presidenza, ma ho già avvertito l'onorevole Cameroni e anche l'onorevole Eugenio Chiesa, che ha presentato sullo stesso argomento un'interrogazione che dovrebbe essere svolta domani, che non sono per ora in condizione di rispondere loro.

Un ispettore centrale incaricato di una inchiesta sui fatti che formano oggetto di queste interrogazioni si è recata, in questi giorni, a Treviglio; ora io non potrei in alcun modo turbare la serenità della sua azione con una discussione alla Camera. Mi rivolgo perciò alla cortesia dei colleghi per-

chè consentano nel differimento, che sarà il più breve possibile. Avranno così il conforto di avere una più ampia e precisa risposta.

CAMERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERONI. Per forza, ed anche per cortesia debbo consentire alla richiesta dell'onorevole sottosegretario di Stato, ma faccio osservare, per la dignità del sindacato parlamentare, che la interrogazione fu presentata alla metà del mese di settembre del 1911, e che il Ministero della istruzione avrebbe dovuto prenderne cognizione, per il fatto che si chiedeva la rimozione del direttore della scuola tecnica di Treviglio. Eravamo in un periodo in cui la rimozione era possibile.

Lo stesso direttore, mentre non potè smentire una sola delle accuse, fatte dalla pubblica stampa, si rimise al giudizio dei suoi superiori; ora mi meraviglio fortemente che l'inchiesta non sia stata ancora fatta e che si sia atteso a farla proprio oggi quando devono svolgersi queste interrogazioni. *(Rumori all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Eugenio Chiesa)*.

Ma stia zitto, onorevole Chiesa, e pensi ai fatti suoi! Vada a regalare le bandiere alle chiese... *(ilarità al centro — Rumori all'estrema sinistra)*.

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni al suo fatto personale.

CHIESA EUGENIO. I colleghi mi riferiscono che l'onorevole Cameroni avrebbe detto che io ho regalato bandiere alle chiese..

CAMERONI. O campane... *(Commenti)*.

CHIESA EUGENIO. No! Ella ha detto « bandiere » e nego assolutamente l'una cosa e l'altra! *(Rumori — Commenti)*.

CAMERONI. Ma se lo sa tutto il mondo! *(Nuovi rumori)*.

CHIESA EUGENIO. Non aggiungo altro; dico soltanto che è una menzogna! *(Commenti e rumori)*.

PRESIDENTE. Onorevoli deputati!...

CAMERONI. *(Rivolto all'onorevole Eugenio Chiesa)*. Ma non faccia il tragico! chè è cosa da far ridere! *(Nuovo richiamo del Presidente — Vivi rumori all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi fra i deputati Eugenio Chiesa e Cameroni)*.

PRESIDENTE. Ma la facciano finita una buona volta! *(Bene!)*

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il dissidio fra i due interroganti dimostra che io avevo ragione nel chiedere il differimento della discussione. Quanto al rimprovero rivolto dall'onorevole Cameroni circa il ritardo nel; l'ordinare l'inchiesta, il Ministero non può prendere legge dall'opinione di un deputato. L'inchiesta vi ne eseguita adesso, perchè adesso vi è interesse di farla...

CAMERONI. La dovevate far prima, perchè dovevate mandar via quel professore. Questo era il vostro dovere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. No, non avevamo questo dovere, nè abbiamo bisogno che altri ci insegni come dobbiamo provvedere agli interessi della scuola. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori al centro*).

PRESIDENTE. Sono dunque differite le due interrogazioni dell'onorevole Cameroni e dell'onorevole Eugenio Chiesa. S'intendono invece ritirate, per l'assenza degli interroganti, le seguenti interrogazioni:

Rienzi, al ministro dell'interno, « sulle elezioni amministrative di Collesano (provincia di Palermo) »;

Casolini, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere quali provvedimenti intenda di adottare per porre riparo al grave e crescente disservizio dell'Osservatorio meteorologico di Tiriolo ».

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Cameroni, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se l'attuale dirigente la regia Scuola tecnica di Treviglio posseda i requisiti legali richiesti pel suo ufficio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. L'onorevole Cameroni chiede se il dirigente della regia scuola di Treviglio posseda i requisiti legali richiesti dal suo ufficio.

Voci a sinistra. Forte! forte!...

VICINI, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. Ma non ha alcuna importanza!...

CAMERONI. Grazie mille!

VICINI, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. Onorevole Cameroni, non interpreti male quello che ho detto nel senso il più benevolo. La cosa non può a-

vere alcuna importanza, per coloro che dicevano: « Forte! Forte! », perchè non si tratta qui di argomento che possa in qualche modo interessare tutta la Camera.

Si tratta solo di stabilire... (*Interruzione del deputato Cameroni*). Onorevole collega, si calmi! Si tratta solo di stabilire se quell'insegnante abbia i requisiti richiesti. Or bene, io rispondo di sì.

Si tratta di un supplente, temporaneamente incaricato di regere l'ufficio direttivo, non occorre perciò che vi sia il riconoscimento formale dell'idoneità, che può essere conseguito solo dopo tredici anni d'insegnamento. Ora il dirigente della scuola tecnica, come supplente, da anni ha effettivamente i titoli per essere conservato al suo posto.

Aggiungerò, onorevole Cameroni, che nessun direttore di scuola tecnica ha chiesto di essere trasferito a Treviglio, e che, invece, ha chiesto quell'ufficio solo il professore Belgeri di Bergamo, che fu compreso nell'ultimo elenco degli eleggibili a capi d'istituto ed ebbe l'offerta di parecchie sedi; ma egli rifiutò le sedi offerte, che erano le sole che gli potevano essere offerte, e così è rimasto insegnante a Bergamo.

Aggiungo che nessun altro successivamente ha espresso il desiderio di aver l'incarico della direzione della scuola di Treviglio, sicchè il Ministero ha mantenuto il direttore attuale come supplente, perchè non sarebbe stato opportuno toglierlo dalla sede. Infatti, se un provvedimento qualsiasi sarà opportuno a suo riguardo, si dovrà prendere soltanto quando risulti qualche sua responsabilità, in base alle inchieste che si fanno solamente nell'interesse della giustizia e della verità.

PRESIDENTE. L'onorevole Cameroni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMERONI. Apprendo dall'onorevole sottosegretario di Stato che inchieste erano già state eseguite sui fatti addebitati al direttore...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Onorevole Cameroni, io ho risposto alla sua seconda interrogazione: stia a questa interrogazione... è inutile ritornare su altri argomenti!...

CAMERONI. Se le preme tanto, sto a questa; ma poichè ella ha accennato alle inchieste, io sono libero di parlarne a mia volta. E dico che, poichè inchieste erano state fatte anche precedentemente, non si comprende troppo bene perchè si sia creduto di rinnovarne altre, sia pure all'avvi-

cinarsi dello svolgimento della mia interrogazione, e ciò quando pure sia ammessa quella facoltà incommensurata e incommensurabile del Ministero della pubblica istruzione di fare le inchieste quando, dove e come gli accomoda, anche se un deputato presenti un'interrogazione parecchi mesi prima dell'apertura della Camera per richiamare l'attenzione del Ministero su certi fatti.

Ma lasciamo questo, poichè non riguarda l'oggetto dell'interrogazione presente. A me non interessa tanto nè poco quello che possa aver chiesto e non ottenuto il professor Belgeri di Bergamo. Le avventure sue non mi riguardano; e non vorrei che l'interrogazione mia si credesse mossa dall'interesse privato di lui. Ben cinquantatré professori dal Bollettino del Ministero della pubblica istruzione risultavano sino dall'estate scorso muniti dei titoli per coprire un posto di direttore di scuola tecnica.

Avete fatto a tutti i 53 l'offerta per la scuola tecnica di Treviglio, o avete creduto soltanto di rifiutare la domanda del Belgeri? Questo premerebbe di sapere. A ogni modo, debbo far rilevare alla Camera questo fatto; che il professor Fabbri è come supplente da parecchi anni (lo rilevo dalle stesse parole dell'onorevole sottosegretario di Stato) alla direzione della scuola tecnica di Treviglio; e non ha titoli.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Li ha.

CAMERONI. Non ha i titoli... E poi, intendiamoci bene: la legge è fatta in modo che i posti di direttore di scuola tecnica... (*Interruzione del deputato Riccardo Luzzatto*).

Ma onorevole Luzzatto!...

LUZZATTO RICCARDO. Questi piccoli interessi elettorali annoiano

CAMERONI. Ma faccia il piacere! Pensi prima a farsi eleggere bene! (*Commenti — Rumori*).

Il Fabbri ha i titoli per stare a quel posto come supplente; ma la legge stabilisce i requisiti per i direttori effettivi, i quali devono avere tredici anni di insegnamento (e il Fabbri non ne ha che sette) e inoltre debbono aver subito un concorso presso il Consiglio superiore dell'istruzione, e il Fabbri non lo ha mai subito.

Nonostante questo, e nonostante il fatto che vi siano 53 professori che hanno tutti i titoli necessari per essere direttori di scuola tecnica si lascia un supplente a comodo suo a Treviglio! Questa è un'offesa alla legalità, e niente altro.

Perchè il professor Fabbri, giacchè si è accennato ad interessi elettorali, fu soltanto in questi giorni, dal blocco di Treviglio, eletto consigliere comunale... (*Vivaci commenti ed esclamazioni all'estrema sinistra*).

Voci all'estrema sinistra. È questa la ragione? Doveva dirlo prima!

CAMERONI. Lasciatemi finire!

PRESIDENTE. Onorevole Cameroni, non tenga conto delle interruzioni!

CAMERONI. Onorevole Presidente, se la Camera parla a me, io devo rispondere alla Camera! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Si limiti a dichiarare se sia soddisfatto, o no.

CAMERONI. La sincerità non è mai stata uno sbaglio, ed io non me ne sono mai pentito!

Ho accennato alla circostanza per dire che quando fu presentata la mia interrogazione, ossia cinque o sei mesi fa, il professore Fabbri non era nemmeno un feto elettorale (*Si ride*) e non era nemmeno in istato di incubazione. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Orbene, la mia interrogazione, l'onorevole sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione mi consenta di dirlo francamente, non ha avuto risposta, perchè egli mi ha detto solo che il professor Fabbri ha i titoli sufficienti per stare come supplente al posto di direttore nella scuola tecnica di Treviglio, mentre io domandavo perchè la mia città non sia stata creduta degna di avere un direttore effettivo, dal momento che ve ne erano 53 disponibili.

La mia interrogazione dunque non ha avuto risposta, e del resto non credo che la risposta possa essere data facilmente, tanto più che, essendo il corso scolastico cominciato da parecchi mesi, si viene a dire che se mai si doveva rimuovere questo supplente senza titoli...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Coi titoli.

CAMERONI. ...in base alle inchieste fatte per le accuse di cui alla mia prima interrogazione.

E allora io chiedo di nuovo perchè queste inchieste non furono condotte a termine a tempo opportuno per accertare se, non per difetto di titoli ma almeno per difetto di prestigio morale, il professor Fabbri dovesse venir rimosso dalla scuola tecnica di Treviglio. (*Commenti*).

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. La domanda era questa: « Per conoscere se l'attuale dirigente la regia scuola tecnica di Treviglio possedeva i requisiti legali richiesti per il suo ufficio ».

Io ho risposto di sì. Ella, onorevole Cameroni, se voleva saperne di più avrebbe dovuto dire: Chiedo perchè non si nomini un direttore effettivo nella scuola tecnica di Treviglio.

Questa sarebbe stata una domanda che molti colleghi avrebbero potuto fare per parecchie delle loro scuole, perchè l'uso della supplenza si è sempre fatto per necessità e si fa praticamente con vantaggio.

Il Ministero non ha obbligo di offrire a tutti quelli che vengono dichiarati idonei nell'elenco compilato dalla Giunta del Consiglio superiore, le sedi disponibili, ma soltanto offre loro quelle sedi alle quali intende di provvedere.

Quando ella, onorevole Cameroni, sarà al mio posto...

CAMERONI. Speriamo di no!

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Allora dovrà ripetere, secondo verità e secondo la legge, le stesse cose.

Quanto poi all'aver fatto l'inchiesta oggi, l'onorevole Cameroni comprenderà che l'inchiesta non poteva farsi prima che si aprissero le scuole.

Bisognava scegliere il momento, appunto nei mesi di marzo, aprile e maggio, nei quali meglio si fanno le inchieste per giungere a qualche cosa di concreto e non soltanto per buttare la polvere negli occhi. Il momento quindi lo dovevamo scegliere noi. E mi pare che sia ora di non occuparci più di queste beghe elettorali municipali! (*Approvazioni*).

CAMERONI. *Sic volo, sic jubeo!* Ma io sono razionalista in questo caso; e non credente nel Ministero dell'istruzione pubblica.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Ma io le ho dato delle buone ragioni!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Gerace Marina (eletto Mileto).

La Giunta delle elezioni unanime propone l'annullamento della elezione.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di astenersi da questa votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Giunta che è per l'annullamento della elezione.

Coloro che approvano la proposta della Giunta sono pregati di alzarsi.

(*La proposta della Giunta è approvata*).

Dichiaro vacante il collegio di Gerace Marina.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione.

Ieri la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 23.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza ».

L'onorevole Silvio Crespi ha facoltà di parlare.

CRESPI SILVIO. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivanoe Bonomi e Cabrini hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« sulla base dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia degli operai, con partecipazione contributiva dei padroni e degli operai proporzionale ai salari, ammettendo un conveniente periodo di differimento per gli assegni delle pensioni, che saranno integrate con contributi dello Stato ».

Non essendo presente l'onorevole Bonomi, questo emendamento s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ancona.

ANCONA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cesare Nava ha facoltà di parlare.

NAVA CESARE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei ha facoltà di svolgere il seguente emendamento aggiuntivo: « ed il suo coordinamento coll'Istituto nazionale di assicurazioni ».

GRAZIADEI. Ho proposto che in fine dell'articolo si dica: « per la riforma della Cassa nazionale di previdenza e del suo coordinamento coll'Istituto nazionale di assicurazioni ».

Ricordo che l'onorevole Crespi nel suo discorso aveva detto: Ma perchè non pensaste, a scopo di economia di spese e in base alla legge del minimo mezzo, a far gestire le assicurazioni in monopolio dall'Istituto nazionale di previdenza?

Si capisce che ciò non poteva farsi l'anno scorso, per non rendere più difficile e complicata e per non ritardare una questione che si doveva risolvere in poco tempo: ma mi pare che ora, ammettendo il periodo di due anni, vi sarebbe tutto il tempo di studiare non dico l'assorbimento, ma la coordinazione dei due organismi, il che importerebbe un eventuale risparmio nelle spese per i posti che si renderebbero vacanti in futuro, e costituirebbe anche un modo di meglio favorire le varie forme di previdenza, sì che una non ostacoli, ma aiuti l'altra.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego l'onorevole Graziadei di non insistere nel suo emendamento, anche perchè noi siamo liberissimi, anche senza che vi sia questa espressa dicitura. Quando preparerò il disegno di legge sulla Cassa nazionale terrò conto di questa raccomandazione. Il mio concetto, come ho già manifestato, è quello che sorga un Istituto nazionale per le assicurazioni private e la Cassa nazionale provveda alle assicurazioni sociali.

Questi due Istituti vanno ciascuno per la propria via.

GRAZIADEI. E questo è il male.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La Cassa nazionale ha bisogno di un ordinamento che la metta in grado

di funzionare più a buon mercato, perchè se io debbo indurre il costo dell'amministrazione dalle tariffe delle assicurazioni popolari, a me pare che l'organizzazione della Cassa non abbia raggiunto risultati troppo proficui. E ciò avviene per un cumulo di circostanze che è inutile esaminare, e che si verificano nonostante il buon volere degli uomini egregi che presiedono quell'Istituto, perchè nella sua espansione la zona si è molto limitata.

La Cassa nazionale ha attribuzioni molto estese, perchè, a parte il lavoro che esplica per la legge fondamentale e per le varie leggi speciali, dove ora anche provvedere a tutto quello che riguarda la Cassa di maternità.

Si capisce che non è opportuno stabilire ora quel che può essere l'opera futura della nostra Cassa nazionale. Quando si occuperemo della legge relativamente alla Cassa nazionale, allora discuteremo anche questo punto. Per ora è bene lasciare la questione insoluta.

In ogni modo l'onorevole Graziadei può essere ben sicuro che apprezzerò le considerazioni importanti da cui egli è partito, e che le terrò presenti nel preparare quel disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Cambiano.

DI CAMBIANO. Onorevole ministro, mi compiaccio di aver udito da lei parole che almeno mi spiegano la ragione della proposta di riforma della Cassa nazionale di previdenza, cui si accenna e che si è voluta introdurre in questa legge con l'articolo 24.

Per verità di tale articolo e di tale disposizione impegnativa non vi era bisogno, poichè il ministro può provocare in qualsiasi momento una riforma della Cassa nazionale di previdenza e proporla al Parlamento quando la creda necessaria ed opportuna. E noi stessi, che abbiamo l'onore di amministrarla, abbiamo già studiato e preparate parecchie innovazioni alla legge che governa la Cassa, da proporre al ministro, perchè ne tenga conto per una prossima riforma che solleciteremo per i primi; ma lasciamo l'eccezione formale e veniamo alla sostanza.

L'onorevole ministro ha detto, rispondendo all'onorevole Graziadei, che si deve coordinare la Cassa nazionale di previdenza col nuovo Istituto nazionale di assicurazione sulla vita umana che si sta fondando, e va bene. Questo penso anch'io che sarà da fare per gl'intrecci necessari della loro azione.

L'onorevole Graziadei ha poisoggiunto che la Cassa nazionale di previdenza si dovrà fondere e confondere col nuovo Istituto di assicurazione, e questo è troppo. Mentre sarebbe più vero di dire quello che molti hanno pensato, che non era da fondare un nuovo Istituto quando già uno ne esisteva, la Cassa nazionale per l'appunto, grande Istituto di previdenza dalla sua legge costitutiva plasmato in modo da assumere ogni forma di assicurazione che fosse piaciuta. Ma di ciò non discuto poichè di proposito non ho voluto prendere ulteriormente parte alla discussione sul monopolio, dopo quello che dissi in questa Camera nel luglio passato.

E torno alle cose dette dall'onorevole ministro.

Ha dunque detto l'onorevole Nitti che la riforma della Cassa nazionale da proporsi fra due anni intenderà al coordinamento suo coll'Istituto di assicurazione che stiamo fondando.

Su di questo siamo perfettamente d'accordo. Non mi acconcio ma plaudo al proposito. Non altrettanto però mi acconcio alle altre motivazioni della riforma, che ho udite con rincrescimento che non nascono e che sono probabilmente sfuggite all'onorevole ministro senza l'animo di censurare.

L'onorevole ministro ha detto che una riforma della Cassa nazionale di previdenza deve tendere a farne meno costosa l'amministrazione.

Egli è in un grave errore, poichè non credo che si possa avere una gestione più efficace con spesa minore.

Nessun Istituto eguaglia la Cassa nazionale per parsimonia di spesa e di personale, trattandosi di un Istituto tecnico, e non semplicista, dove tutto è calcoli e conteggi.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho detto che occorre renderla più agile, più industriale.

DI CAMBIANO. Non so che cosa voglia intendere parlando di agilità. Noi non abbiamo fatto quella propaganda clamorosa che inventa quando non può dire tutti i benefici di una istituzione con una spesa forse industriale, ma sicuramente eccessiva che non ci sarebbe stata consentita dai nostri mezzi e non sarebbe stata tanto consona ai nostri fini. Abbiamo fatto invece quella propaganda seria quale si addice ad un Istituto come il nostro, per mezzo di dette istituzioni di previdenza e di mutuo soccorso, per mezzo dei patronati, con conferenze e con pubblicazioni di ogni maniera, cercando

di infiltrarci con tutti i mezzi ragionevoli e onesti nell'animo dei lavoratori.

Ma purtroppo, onorevole ministro, lo spirito di previdenza non è molto sviluppato in Italia, e quindi non abbiamo potuto trarre dalla nostra azione e dalla nostra propaganda tutti i frutti che avremmo potuto legittimamente sperare.

E di questo nessuno ci può far colpa.

Ella dice, onorevole ministro, che la Cassa dovrebbe essere più agile e più industriale; ma se ella parla di agilità, diciamo così, amministrativa, andiamo già noi ogni giorno cercando il mezzo di rendere più semplice l'azienda, meno complicati i conteggi, minori le formalità.

Che se parla di sistema industriale, noi stavamo per l'appunto disegnandone i mezzi, cercando di coordinarlo per economia e per efficacia con le assicurazioni popolari.

Ma la legge sul monopolio è venuta per l'appunto male a proposito a toglierne l'occasione e quasi direi la possibilità, ed a renderne ad ogni modo l'attuazione meno facile e più costosa.

Ella, onorevole ministro, ha poi accennato a tariffe troppo alte della Cassa nazionale di previdenza. Ma le sue tariffe sono approvate dal Ministero e dal Consiglio della previdenza e sanzionate per decreto reale. Esse sono basate su quella tavola di mortalità italiana che ella, onorevole ministro, ha difesa e che è favorevole più che per altri per la popolazione operaia, e sono calcolate al saggio del 3.50 per cento, che è il saggio più elevato che sia usato da Compagnie di assicurazione.

Sicchè non le più alte ma le più basse si deve dire che siano le tariffe in base alle quali la Cassa nazionale assegna le sue pensioni. E non le avremmo potute mantenere tali se da anni non avessimo lottato e non avessimo vinto lottando, per assicurare ai nostri fondi impieghi a tasso assai più redditizio di quello che avremmo tratto dall'impiego in titoli di Stato che ci si voleva imporre. Perchè se a questo fossimo stati costretti avremmo dovuto non più al 3.50 per cento, ma calcolare le tariffe al tre o poco più, colla necessità quindi di elevarle a danno dei nostri iscritti. Tant'è che io auguro al nuovo Istituto di Stato di saperne e di poterci imitare e seguire.

Cosicchè non regge nè l'uno nè l'altro degli addebiti accennati dall'onorevole ministro, e per l'una e per l'altra ragione occorrerebbe davvero riforma nessuna e non deve, per questo verso, accreditarla necessa-

ria la parola autorevole dell'onorevole ministro.

Per tutto il resto che può esser migliorato o meglio disciplinato, riformi pure, onorevole ministro, la Cassa nazionale di previdenza. Ella avrà in noi degli alleati coscienti e volenti, sia per coordinarla all'Istituto nazionale, sia per darle una forza maggiore di azione e di espansione. Ma non lasci trapelare nel pubblico e tanto meno nella Camera, donde trae alimento la pubblica opinione e che ha sempre mostrata la più calda benevolenza per la Cassa, che una riforma sia voluta e suggerita da qualche mancanza o da qualche fallacia, poichè, posso e debbo dirlo francamente, fallacie e mancanze non vi sono.

E mi rivolgo infine all'onorevole ministro per una dichiarazione che reputo necessaria a chiarire qualunque equivoco e ad evitare qualunque interpretazione contraria, per quanto la cosa sembri a me evidente e risulti dal contesto stesso della legge. Io la prego di voler dichiarare che le disposizioni di cui all'articolo 1 di questo disegno di legge non si applicano alla Cassa Nazionale di previdenza per tutte le operazioni alle quali essa sia autorizzata per i suoi fini da leggi speciali.

Si intende da sè cosa io voglio dire e non occorre che oltre vi insista sì e come non ho creduto di proporre un'aggiunta all'articolo 24, sembrandomi che debbano bastare le esplicite dichiarazioni che attendo dalla benevola cortesia dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Desidero prima di tutto che le mie parole non siano fraintese. Io mi trovo di fronte ad una proposta come quella dell'onorevole Graziadei, che ci ha tracciato un programma di lavoro. Ho detto che la Cassa nazionale ha sulle spalle obblighi antichi ed obblighi nuovi e che deve scendere più in giù nelle classi popolari con la previdenza, ed ha troppe responsabilità oggi per assumerne altre. Non desidero quindi che le mie parole abbiano significato differente.

In quanto alla proposta che mi fa l'onorevole Di Cambiano, mi pare che siamo fondamentalmente d'accordo. Tutte le disposizioni di leggi speciali che attribuiscono funzioni particolari alla Cassa nazionale, non sono in alcuna guisa abrogate dalla presente legge. Nessuna controversia quindi mi sembra che possa nascere su questo

punto, quando l'esplicita dizione dell'articolo non lascia luogo ad alcun dubbio. Ciò che è certo si è che le assicurazioni popolari di natura industriale non potrebbero essere fatte dalla Cassa nazionale (ed in questo sono d'accordo con l'egregio collega Di Cambiano) e che fra i due enti non vi può essere contrasto d'interessi. Non solo deve regnare fra essi il massimo accordo, ma io credo debbano sorreggersi l'un l'altro anche per quanto riguarda la pubblicità e la diffusione, così che il crescente sviluppo dell'uno non possa che essere a beneficio dell'altro. Credo che queste spiegazioni tolgano dall'animo dell'egregio collega ogni dubbio.

DI CAMBIANO. Ringrazio l'onorevole ministro di questa ultima dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei non insiste nella sua aggiunta?

GRAZIADEI. Non insisto, ma spero che l'onorevole ministro si ricorderà del comune desiderio quando proporrà il disegno di legge del quale si è parlato.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 24.

(E approvato).

Art. 24-bis.

« Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitino l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

« Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre ».

L'onorevole Astengo propone di sostituire:

« Appena promulgata la presente legge il Ministero d'agricoltura, industria e com-

mercio procederà ad una ispezione generale dello stato economico-finanziario di tutte le imprese nazionali ed estere che esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana.

« È per ora interdetta e conseguentemente nulla qualunque alienazione del patrimonio delle imprese medesime senza l'autorizzazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ».

Non essendo presente l'onorevole Astengo s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Aveva chiesto di parlare l'onorevole Silvio Crespi che non vedo presente.

Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 24-bis.

(È approvato).

Art. 24-ter.

« L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 5 giugno 1911, a condizione che le imprese cedenti versino all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

« La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

« Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

« Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

« Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo ».

Avverto la Camera che la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro ha proposto la seguente aggiunta da includersi nel primo comma.

Dove è scritto: « a condizione che le imprese cedenti versino all'Istituto l'ammontare, ecc. » deve dirsi; « versino od assicurino con valide garanzie, giudicate tali dal Consiglio di amministrazione, all'Istituto ecc. ».

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Odorico.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Prendo atto con compiacimento dell'aggiunta che è stata fatta ora dal Governo d'accordo con la Commissione. Però desidererei che la parola del ministro chiarisse la formula concordata, la quale dice: che le Imprese cedenti versino od assicurino con valide garanzie giudicate tali dal Consiglio di amministrazione, eccetera.

Ora la questione è questa: molti istituti assicuratori hanno le riserve investite in stabili. Che cosa avviene di questi stabili? Qui si dice: assicureranno con valide garanzie. Possono conferire lo stabile? Questa è la prima domanda. Quali altre forme devono rivestire queste garanzie che sono state all'ultimo momento affacciate nel disegno di legge? Su questo punto il ministro e la Commissione vorranno, spero, chiarire il loro pensiero.

Nello stesso articolo, nelle ultime due righe del primo comma, si dice che le riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti dovranno o potranno essere depurate dalle spese di acquisizione non ancora ammortizzate. E nella risposta, che l'onorevole ministro ebbe la cortesia di dare al mio discorso, chiarì che, con questa frase introdotta all'ultim'ora, cioè, nell'ultimo emendamento in data 24 febbraio, egli intendeva di fare una condizione speciale, prima per lo meno non maturata nel suo pensiero, per le giovani Società.

Ora, se noi stiamo al linguaggio preciso, spese di acquisizione sono solamente le spese che si pagano al produttore che porta l'affare alla Compagnia di assicurazione. Sarebbero dunque comprese in quel 70 per cento di cui discuteremo all'articolo 25-*quinquies*.

Invece il pensiero del ministro, secondo le sue dichiarazioni di tre giorni or sono, andrebbe molto più in là: nelle spese di acquisizione dovrebbe essere compresa anche una quota necessaria a rimborsare le giovani Società di tutto il capitale che è stato da esse speso e non è ancora ammortizzato,

insomma del capitale di primo impianto e delle somme spese per l'avviamento.

A me parrebbe opportuno che non solo la cosa fosse chiarita dalla parola autorevole dell'onorevole ministro, ma fosse chiarita anche nella legge. E mi attendo anche di udire dalla cortesia del ministro, poichè io stesso ebbi la ventura di sottoporgli ieri qualche concreta proposta, pregandolo di dare una risposta al riguardo, quale è la sua decisione in argomento.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Ancona.

ANCONA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini, il quale deve anche svolgere i due emendamenti seguenti:

Al primo comma aggiungere: « Il versamento dello ammontare delle riserve matematiche potrà essere eseguito anche mediante il conferimento degli enti attivi in quella forma, misura e colle prescrizioni da stabilire nel regolamento. Qualora si tratti di stabili, il versamento corrispondente potrà anche essere equamente ritardato mediante ipoteca di garanzia da determinare come sopra ».

Prima dell'ultimo comma aggiungere: « Le imprese che hanno ceduto il loro portafoglio allo Stato per le operazioni in essere al 5 giugno 1911, dovranno, a datare dal giorno in cui la cessione si effettua, cessare da nuove operazioni. Esse potranno, però, cedere il resto del loro portafoglio e la corrispondente riserva, creati fra il 5 giugno 1911 e la data della cessione allo Stato, o allo Stato stesso, se li accetta, o ad altre Compagnie od Imprese che al 5 giugno 1911 esercitano nel Regno ».

RUBINI. Intorno al primo emendamento ho ancora io da compiacermi che l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro tenga conto appunto di quelle condizioni di fatto, alle quali si riferiva l'emendamento da me proposto: condizioni di fatto, cioè, circa le riserve matematiche da parte dell'Istituto d'assicurazione e alla necessità del loro conferimento in natura. L'onorevole Crespi ha però già fatto una osservazione riguardo agli stabili. E di ciò si occupa anche il mio emendamento, dicendo così: qualora si tratti di stabili, il versamento corrispondente potrà anche essere equamente ritardato, mediante ipoteca di garanzia da determinarsi come sopra, cioè, in sede di regolamento.

Ora se l'onorevole ministro desse assicurazioni che la nuova aggiunta proposta dal

Governo d'accordo con la Commissione includa anche questa possibilità, non avrei alcuna ragione di mantenere, anche per questa parte il mio primo emendamento.

Quanto al secondo, esso si riferisce a due questioni: una che non ha grande importanza, ma che, secondo me, è meglio chiarire: le società, cioè, le quali cedono il loro portafoglio, da quel giorno in poi possono fare altre operazioni? La risposta pare intuitiva, ossia per il no. Però sarebbe bene introdurre nella legge questa prescrizione, in quanto che i provvedimenti, che possono facilitare il conferimento delle riserve, abbiano a riferirsi a quanto già si conosce, a materia già assicurata e non già a quello che potrebbe nascere in seguito. È una cautela, secondo me, non superflua da introdurre nella legge, in senso rigorista.

Resta ora l'altro punto dell'emendamento che riguarda le operazioni, le quali furono compiute dal giorno indicato nell'articolo del disegno 5 giugno 1911, al giorno in cui si fa la cessione del portafoglio.

Io non so se l'onorevole ministro intenda variare quella data del disegno proposta col 5 giugno 1911. Certo sarebbe utile farlo, protraendo la data fino ad includere le assicurazioni non solo odierne, ma vorrei dire anche per qualche tempo avvenire. Ma, comunque, anche se la data sarà protratta rimarrà sempre da provvedere alle operazioni fatte fra l'una e l'altra di quelle date. Bisogna pur provvedere in guisa che le società abbiano a collocare anche queste operazioni senza non necessari sacrifici.

Non può essere utile per nessuno che le società abbiano a continuare soltanto per un minuscolo gruppo di operazioni fatte dopo la data vecchia o nuova fino al giorno della cessione.

Mi pare di comprendere dai cenni affermativi dell'onorevole ministro, che egli sia del mio avviso.

Ed io però proponevo che fosse data non l'obbligo, ma la facoltà al Governo, e per esso al nuovo istituto assicuratore, di rilevare anche quest'ultimo cumulo d'operazioni; e, quando non lo volesse fare, permettesse che esso fosse ceduto ad altri istituti che continuino le loro operazioni, col beneficio fiscale previsto nel presente disegno di legge. Se ciò si vuole è utile di dirlo.

Ecco quanto avevo da dire e mi sono permesso di esporre agli onorevoli colleghi su questo argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cesare Nava.

NAVA CESARE. Ho chiesto di parlare, per domandare alcune spiegazioni all'onorevole ministro.

Già l'onorevole Silvio Crespi ha accennato alle spese d'acquisizione, non ammortizzate. Ora vorrei domandare al ministro che cosa egli intenda per spese di acquisizione: se siano cioè solamente le spese che si sono pagate per l'acquisto dell'affare, ossia le provvigioni, oppure se rappresentino anche quella quota parte di spese d'impianto, che si debbono considerare pure, per quanto indirettamente, come spese d'acquisizione.

L'altra domanda che faccio è questa: le spese d'acquisizione che compenserete, sono soltanto quelle che appaiono in bilancio come non ammortizzate, oppure anche quelle che si possano considerare tecnicamente non ancora ammortizzate per quanto non appaiano più in bilancio?

Esistono società che hanno ammortizzato già le spese d'impianto e che vanno ammortizzando annualmente tutte le spese di acquisizione e di provvigione dell'esercizio; ce ne sono molte altre che non hanno ammortizzato ancora completamente le spese d'impianto ed ammortizzano annualmente solo una quota parte delle spese d'acquisizione.

Ora se si intende di compensare soltanto le spese che appaiano nei bilanci, le varie Compagnie si troverebbero in una strana condizione di disparità.

Le Compagnie deboli, le quali non sono mai riuscite ad ammortizzare le spese d'impianto ed hanno rimandato l'ammortamento delle spese d'acquisizione, cederebbero il loro portafoglio all'Istituto nazionale ricevendone un compenso: e ciò sarebbe per loro un colpo di fortuna: perchè vi sono Compagnie in condizioni non troppo stabili, che avrebbero liquidate, d'un tratto, dal Governo le loro magagne.

Le altre Compagnie invece che sono state amministrate tanto bene, da ammortizzare tutte queste spese; dovrebbero cedere i contratti in corso e dare tutte le attività del loro portafoglio all'Istituto nazionale, senza riceverne alcun compenso.

Queste attività, come ognuno comprende, sono rappresentate dal margine che è nella differenza tra il premio puro e il premio di tariffa.

Ora, una società la quale abbia, per esempio, tre milioni all'anno di premi, potendo

calcolare sopra un margine del 10 o del 15 per cento, si può dire che abbia un utile annuale assicurato che va da 300 a 400 mila lire.

Orbene quelle società dovrebbero cedere tali attività, senza ricevere nessun compenso dall'Istituto di Stato. Si potrà dire che queste società non cederanno il portafoglio. Ma essendo destinate a morire, esse avranno forse, e senza forse, la convenienza di fare tale cessione: ed allora, anzichè cedere il portafoglio all'Istituto nazionale, si troveranno costrette a cederlo ad una Compagnia estera, perchè questa darà loro certamente un lauto compenso.

Ora credo che sia utile all'Istituto di Stato che ciò non avvenga ed il riscatto di un portafoglio di rischi ben vagliati, può essere un ottimo affare per l'Istituto, molto più nei primordi.

Quindi vorrei che l'ammortamento delle spese d'acquisizione si dovesse considerare come ammortamento tecnico: sicchè a quelle società, che nel bilancio avessero ammortizzato completamente queste spese, fosse consentito di richiedere il compenso per quelle spese di acquisizione che esse avrebbero potuto anche correttamente far pesare sui bilanci futuri, e che invece hanno creduto più prudente di ammortizzare anno per anno.

Riguardo alle riserve, l'aggiunta proposta dal ministro e dalla Commissione, mi pare possa risolvere la questione, una volta che sia accompagnata da dichiarazioni del ministro.

Si dice nel 3^o comma:

« Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche ed all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni ».

Faccio osservare al ministro (a parte che anche le spese d'acquisizione degli affari variano secondo le Compagnie e secondo il tipo speciale d'assicurazione a cui le Compagnie stesse si sono applicate e che quindi sarebbe difficile determinare una unica misura per tutte) faccio osservare che le norme per il calcolo delle riserve sono già conosciute dal Governo: perchè le Società debbono depositare annualmente presso il Governo le loro tavole di mortalità e il saggio d'interesse pel calcolo delle riserve stesse.

Andando poi in vigore questa legge, in forza dell'articolo 24-bis, non solo il Go-

verno avrà i dati avuti fin qui, ma il Governo stesso avrà anche il diritto d'ispezionare i libri e i documenti dell'azienda e qualora riscontrasse differenze notevoli fra i dati di fatto e quelli di calcolo delle tariffe adottate da quelle società, il Ministero di agricoltura e commercio potrà provvedere alla revisione immediata delle tariffe e chiedere l'integrazione delle riserve.

Facciamo il caso di una compagnia che abbia avuto approvati tutti i calcoli delle sue riserve: in forza del comma 3º, essa può trovarsi quando si tratterà del riscatto del suo portafoglio, davanti ad un decreto reale il quale stabilisca calcoli diversi delle sue riserve.

Ora a me pare che ciò non sia equo e come a base della valutazione delle riserve matematiche debbano servire gli stessi calcoli che hanno servito per la determinazione delle loro tariffe.

Non ho altro da dire su questo articolo ed aspetterò le dichiarazioni che l'onorevole ministro vorrà fare in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccardo Luzzatto ha facoltà di svolgere il suo emendamento firmato anche dall'onorevole Romussi:

« Dopo il quarto comma aggiungere:

« L'Istituto Nazionale potrà inoltre intervenire a speciali convenzioni per l'assunzione del portafoglio di quelle Società italiane costituite per la sola assicurazione sulla vita che, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, si ponessero in liquidazione ».

LUZZATTO RICCARDO. L'aggiunta che col collega Romussi propongo tende a proteggere esclusivamente gli interessi degli assicurati. Forse quell'aggiunta è meno urgente ora di quello che fosse alcuni mesi fa, però non è inopportuna. Prego l'onorevole ministro di volere considerare o meglio di voler distinguere il caso di cessione volontaria del portafoglio dal caso di cessione necessaria. Una società di assicurazione che possa continuare negli affari, se cede il suo portafoglio, eseguisce una cessione volontaria, ma se una società fosse obbligata per effetto di questa legge a liquidare, allora la cessione del portafoglio non sarebbe più un fatto volontario, ma necessario. A questa condizione di cose come si ripara? Il ministro stabilisce nella legge che i portafogli di tutte le società, e così anche di quelle che dovranno per necessità di cose liquidare, possano essere assunti

dallo Stato con alcune norme che saranno determinate per decreto reale.

Comprendo perfettamente che quando si tratta di cessioni volontarie, che possono farsi o rifiutarsi, si venga con un decreto reale a stabilire le condizioni del riscatto; ma se per effetto di questa legge una Società fosse costretta a cedere il suo portafoglio e mancasse un centesimo di quelle riserve matematiche a cui vi riferite nell'articolo 24, che sono a base di calcoli, che cosa avverrà se nel decreto, se nella legge, non includete qualche parola che permetta una elasticità a favore degli assicurati?

Voi potrete venire a questa condizione di cose, che una Società la quale debba liquidare dovrà necessariamente far perdere ai propri assicurati, non solo, ma una Società che dovesse liquidare e non fosse in regola con le riserve matematiche dovrebbe necessariamente cadere in fallimento: perchè non potrebbe fare alcun pagamento.

Per queste ragioni io domando al Governo che si prenda una certa latitudine, di cui userà con la debita prudenza; non parlo per le riserve matematiche, ma per il caso che una Società per effetto della legge, debba venire alla liquidazione, riservi a se stesso la facoltà di assumere i portafogli alle condizioni che esso creda.

Qui non si tratta che di proteggere gli interessi degli assicurati, poichè molte persone in buona fede hanno potuto assicurarsi con Società recentemente costituite, e queste Società recentemente costituite, senza colpa loro e molto meno per colpa degli assicurati, possono trovarsi nel caso in cui l'applicazione esatta, precisa, del calcolo delle riserve che il ministro si riserva di fare, riesca impossibile. A questo inconveniente, ripeto, un riparo, in via di equità, mi pare che convenga trovare.

PRESIDENTE. L'onorevole De Nava ha facoltà di parlare.

DE NAVA. Io desidero di fare una breve osservazione sulla disposizione contenuta nel secondo comma, dell'articolo 24-ter. Con questa disposizione si attribuisce alla competenza esclusiva della quinta sezione del Consiglio di Stato il risolvere tutte le controversie che possono sorgere nell'applicazione di questo articolo. È evidente che con questa disposizione s'intende dire che è esclusa la competenza giudiziaria, e che invece tutta la competenza è attribuita alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Dichiaro subito che non mi oppongo

a questa disposizione per il suo contenuto, che si informa ad un principio che io professo e, cioè, che, anche in materia che abbia attinenza col patrimonio, quando vi sono prevalenti interessi di ordine pubblico, si possa attribuire la cognizione alla giurisdizione amministrativa contenziosa. Però non possiamo dissimularci che questo è il primo caso di controversie d'indole patrimoniale attribuite alla cognizione del Consiglio di Stato, ed io dubito che le norme del procedimento, che ora sono in vigore presso la quinta sezione del Consiglio di Stato, si prestino ad uno svolgimento di questa funzione.

E poichè sarebbe difficile, in questo momento, esaminare e vedere in quanto debbano queste norme essere modificate per poter far sì che la quinta sezione possa esaurire il suo compito, io propongo di demandare al regolamento tutte le discipline procedurali, e presento quindi un emendamento e cioè di aggiungere al secondo comma le seguenti parole: « con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento ».

Domando, se questo emendamento sia accettato dal ministro e dalla Commissione perchè in tal caso potrebbe essere messo a partito.

PRESIDENTE. Vi sono soltanto gli emendamenti dell'onorevole Riccardo Luzzatto e dell'onorevole Rubini. Altre proposte concrete non ve ne sono.

Dò facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro subito che accetto senz'altro la proposta fatta dall'onorevole De Nava, in ciò d'accordo anche con la Commissione.

In quanto alla raccomandazione fatta dagli onorevoli Riccardo Luzzatto e Romussi, apprezzo moltissimo le considerazioni elevate che muovono i nostri colleghi a fare una simile proposta. Senonchè prego di riflettere su questo punto: essi ci invitano ad addivenire a speciali convenzioni per l'assunzione del portafoglio di quelle società italiane costituite per le sole assicurazioni sulla vita, che entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, si ponessero in liquidazione.

Ora noi, secondo il disegno di legge proposto, possiamo, quando esse lo vogliano, assumere tutte le loro assicurazioni con la cessione delle corrispondenti riserve matematiche.

Ma l'onorevole Luzzatto dice: se occorre la cessione delle corrispondenti riserve matematiche, quale può essere la convenienza da parte delle Società? Ora qui bisogna intendersi.

La definizione classica della riserva matematica viene così formulata: « la riserva matematica di un insieme di contratti di assicurazione è la differenza tra il valore attuale degli impegni assunti dallo assicuratore, e il valore attuale degli obblighi assunti dall'assicurato ».

Tale definizione non dà però che una norma generica, la quale si traduce in formula precisa soltanto nel suo aspetto teorico di determinazione della equivalenza fra il valore che rappresenta una somma assicurata su persona di determinata età ed i premi puri annui che essa deve corrispondere, ammesso un certo schema di svolgimento della mortalità nei successivi anni, ed una certa previsione nel rendimento dei capitali.

Questo è soltanto lo scheletro del calcolo della riserva matematica. Intorno ad esso la pratica è venuta aggruppando fattori di correzione dipendenti dalle varie forme industriali assunte dalla produzione delle assicurazioni, dalle condizioni speciali che si son venute introducendo nelle polizze per il riscatto e la liberazione, ed anche dagli insegnamenti provenienti dalla esperienza fatta dalle Compagnie, specialmente per quanto riguarda la durata delle polizze.

A voler fare qui una esposizione semplice del concetto di riserva matematica, sarà utile considerare distinte, nella impresa di assicurazione sulla vita, la gestione tecnica e la gestione industriale.

La prima servirà a registrare lo svolgimento dei contratti secondo il maturarsi dei premi puri e dei sinistri quali sono previsti in base alla tavola di mortalità.

La seconda invece registrerà i carichi sui premi puri corrisposti dagli assicurati, contro i quali l'assicuratore pone a suo avere le spese di acquisizione, le spese di gestione, le spese di incasso, gli utili dell'impresa.

Per quanto concerne la gestione tecnica, poichè nelle formule del calcolo del premio puro si stabilisce l'equivalenza fra i premi corrisposti dagli assicurati ed il valore delle somme promesse dall'assicuratore, è evidente che, quando il ciclo di durata dei contratti si sia interamente compiuto, il conto si debba chiudere in pareggio.

Però nei singoli anni di durata del contratto, poichè l'assicurato paga un premio costante mentre il rischio va crescendo con gli anni, è evidente che il conto della gestione tecnica si deve chiudere con un *avere* da parte degli assicurati, *avere* che corrisponde alla riserva matematica, calcolata in base ai premi puri.

Tale avere degli assicurati con l'andare degli anni crescerà fino a un certo punto, a partire dal quale comincerà poi a decrescere per ridursi infine a zero.

Guardiamo l'altro aspetto della vita di una impresa assicuratrice, e cioè la gestione industriale. L'assicuratore ha anticipato nei primi anni le spese di acquisizione, sopporta, in ciascun esercizio, le spese di amministrazione e di incasso, mentre egli percepisce dall'assicurato, per ogni premio versato, delle quote pagate in più del premio puro e che servono a compensare l'assicuratore di tutti i servizi che egli rende all'assicurato.

Coll'andare degli anni l'avere dell'assicuratore va riducendosi, perchè egli ha potuto ammortizzare le spese di acquisizione, mentre il dare dell'assicurato rimane costante e cresce con la durata del contratto di assicurazione. Se si valuta, tenendo conto della probabile durata del contratto, la differenza fra il dare dell'assicurato e l'avere dell'assicuratore, si viene a determinare il probabile profitto che l'assicuratore può contare di percepire su quel determinato contratto.

Questo profitto rappresenta il valore industriale del contratto di assicurazione, nel momento in cui, ad esempio, è fatta la liquidazione di una impresa di assicurazione.

Così, nelle operazioni industriali di cessione di portafogli fra Compagnie di assicurazioni, la contrattazione si volge su tale misura del profitto. Mentre poi, il calcolo della riserva matematica pura commisurata in base alla durata del contratto sta al di fuori di ogni norma speciale, come può considerarsi al di fuori di ogni contrattazione.

Con la cessione del portafoglio, l'impresa cedente deve versare all'Impresa acquirente, come onere del portafoglio ceduto, la differenza fra la riserva matematica pura e il valore industriale del portafoglio.

Data la complessità del concetto di riserva, mi è parso preferibile riservare al decreto di fissare questi criteri.

Io credo che occorrerà quindi non rinunciare per allora a una possibile larghezza di

criteri, che senza perdita dell'Istituto, agevolino il passaggio da una forma all'altra.

Ma noi non possiamo prendere impegni nei riguardi di istituti i quali siano, supponiamo, dei vecchi istituti che hanno avuto tutto l'agio di ammortizzare le spese. È evidente che per le Compagnie antiche, che abbiano avuto una longevità sufficiente, e che, pur avendo il tempo di ammortizzare, non si trovino in regola, non possiamo noi sostituirci *sic et simpliciter* in tutti gli obblighi loro verso gli assicurati.

La Chiesa cattolica dice: *Deus sanabiles fecit nationes.*

Se si tratta di Società che si possono sanare, siccome abbiamo il diritto di dare o non dar loro la concessione amministrativa di esercitare l'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana, possiamo chiedere obblighi maggiori: l'obbligo di versare il 50 per cento che rappresenta il minimo, supponiamo, può essere sostituito da altri obblighi; accertamento dell'effettiva esistenza delle condizioni patrimoniali della Società quali risultano dai bilanci, riscontro delle tavole di mortalità adottate, esame del saggio d'investimento dei capitali, e così via.

Noi cercheremo di adottare tutte quelle misure che possono far risanare quelle che sono sanabili.

Ma se non ostante queste operazioni di medicina molto delicata...

Una voce. Ortopediche.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* ...ed anche di ortopedia (come mi è stato suggerito) non sarà possibile risanare, come fare? In passato qualche società ha avuto delle sventure: e può essere che qualche società abbia delle sventure. Ma questo non dipende dallo Stato e nemmeno dalla forma presente del passaggio allo Stato. Questo dipende purtroppo dalla situazione delle cose.

Ma io devo rassicurare l'onorevole Luzzatto, perchè la grandissima parte del risparmio che è destinato alla previdenza e che è stato versato alle società di assicurazione non ha niente a temere da questa legge. Quindi io non ho tutte le preoccupazioni che egli ha. E quindi sono sicuro d'interpretare il sentimento della Camera, del Governo ed anche dei nostri leali collaboratori, anche della opposizione, dicendo che noi cercheremo di portare il più grande criterio di larghezza possibile.

L'onorevole Crespi mi ha fatto una que-

stione precisa. Mi ha detto: calcolate le spese d'impianto non ancora ammortizzate?

Io non avrei nulla da aggiungere a quanto ho già esposto in merito ai criteri equitativi ai quali intendo che si ispiri il Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Ma aggiungo ancora: credo opportuno far notare che in una generazione media di polizze, vale a dire in sette od otto anni, si ammortizzano in generale le spese d'impianto. La Compagnia che ha durato sette anni ha percepito i profitti di una generazione di polizze, e riuscirà a liquidare i profitti delle polizze che cederà.

Ma io mi rendo conto anche della situazione di parecchie società nuove che non hanno forse una riserva matematica perfettamente regolare, ed hanno dovuto destinare una parte del capitale d'impianto alle operazioni della società. Questo è il concetto dell'onorevole Crespi. Ora, non è escluso che possano essere introdotti dei criteri equitativi nella determinazione delle riserve matematiche per le società che non hanno una grande longevità soprattutto, e che non hanno avuto quindi l'occasione come le altre società, quelle che hanno avuto una vita lunga, di ammortizzare, e spesso di ammortizzare rapidamente.

Se l'onorevole Crespi vorrà vagliare ponderatamente i criteri che io ho esposto si convincerà che con essi di ogni giusto interesse può essere tenuto conto.

Vi sono poi gli emendamenti Rubini. Dice l'onorevole Rubini: che cosa accadrà per le società che hanno fatto operazioni dopo il 5 giugno 1911?

Che cosa dice l'articolo? Che l'Istituto dovrà, su richiesta delle imprese nazionali ed estere sulla vita umana, accettare. Questa è la formula attuale.

Nella prima forma del disegno di legge vi era solo l'autorizzazione di accettare; ora si è voluto dalla Commissione dire che lo Stato deve accettare, quando vi sieno le condizioni richieste nel decreto relativo alle riserve, anche per coprire con tutta sicurezza le ansie del risparmio popolare.

È quindi opportuno fissare un termine per l'accettazione di queste operazioni, quello risultante dalla data di presentazione del disegno di legge.

Ma ciò non esclude che le Compagnie possano cedere all'Istituto e questo possa accettare le operazioni fatte dopo la data, quando, controllato il modo come queste operazioni sono state assunte, esse siano state riconosciute buone.

L'onorevole Rubini ci chiede: le Società le quali cedono il portafoglio sono autorizzate a funzionare ancora? Senza dubbio no, perchè, dal momento che si tratta di una concessione amministrativa (e qui lo Stato concede di funzionare per questo periodo decennale), quando le Società cedono all'Istituto nazionale le loro attività ed il loro portafoglio, si intende benissimo che non funzionano più.

E quindi da questo lato non vi è alcuna preoccupazione.

L'onorevole Rubini vorrebbe aggiungere al primo comma le parole: « A partire dalla data del decreto di autorizzazione », ma vi sarebbe un pericolo...

RUBINI. No, non è a questo articolo.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ha ragione; ne discuteremo al momento opportuno.

Si chiede ancora: le società attuali dovranno cedere degli immobili e lo Stato accettarli?

Ora noi siamo vincolati dalla forma di investimento della riserva matematica per quanto riguarda le operazioni future dell'Istituto, ma nella cessione dei portafogli noi abbiamo una grande larghezza.

Che cosa intendiamo di fare in via di massima? Non vogliamo essere costretti ad accettare degli immobili se non sono in tali condizioni che ci convenga, ma non vogliamo poi rendere un cattivo servizio alle compagnie obbligandole a liquidare in fretta.

Vi sono delle garanzie ipotecarie che le compagnie possono ben darci e che possono entrare in conto di versamento della riserva matematica; in questo modo, nè le compagnie saranno costrette a liquidare nel più breve tempo possibile, nè noi ci troveremo con una amministrazione pesante e costosa. Credo che questo fosse il desiderio degli onorevoli Crespi e Nava...

NAVA CESARE. Io ho anche domandato un'altra cosa...

PRESIDENTE. Non si può parlare due volte sullo stesso argomento; ella poi non ha chiesto di parlare.

NAVA CESARE. Permetta, onorevole Presidente, una sola parola. Domando se alle compagnie che hanno ammortizzato le loro spese d'impianto e di organizzazione non venga dato nulla.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questa è materia del decreto reale che è molto difficile a definire.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole ministro di agricoltura, ella non accetta nè

l'emendamento dell'onorevole Riccardo Luzzatto, nè quello dell'onorevole Rubini.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, non li accetto.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione ha presentato anch'essa un emendamento aggiuntivo al comma primo, d'accordo col ministro.

PRESIDENTE. L'ho già comunicato alla Camera.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Onorevole Riccardo Luzzatto, mantiene il suo emendamento?

LUZZATTO RICCARDO. Non intendeva di far prendere al Governo alcun impegno; voleva soltanto lasciargli una facoltà; se il Governo non la vuole, la lasci stare.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini mantiene i suoi emendamenti?

RUBINI. L'onorevole ministro non accetta il mio primo emendamento, però si è espresso presso a poco nei termini, in cui l'emendamento è formulato. Dunque dovrei concludere col prendere atto delle parole dell'onorevole ministro ed essere soddisfatto, purchè così si rimanga intesi.

Circa però il secondo emendamento non posso essere ugualmente soddisfatto per intero. L'onorevole ministro ammette che si possano recuperare dal nuovo Istituto anche le operazioni, fatte dopo il 5 giugno 1911; ma, se non c'è la facoltà nella legge ripeto, è bene di dirlo, come appunto ripeto che si tratta non di obbligo, ma di facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È proprio così.

RUBINI. Se è così, non ho bisogno di insistere neanche sul secondo emendamento. Intendo però che anche di ciò si prenda atto nel verbale.

CRESPI SILVIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Crespi, ella non può parlare due volte sullo stesso argomento. Soltanto se avesse presentato emendamenti, potrebbe parlare cinque minuti per dire le ragioni, per le quali li manterrebbe, o li ritirerebbe.

L'articolo 24-ter rimane come è, salvo l'aggiunta, proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo e che consiste in questo: nell'aggiungere dopo le parole « Le imprese cedenti versino » le altre « od assicurino con valide garanzie giudicate tali dal consiglio di amministrazione ».

L'onorevole De Nava poi ha proposto, e la Commissione e il Governo hanno accettato,

che nel secondo comma dopo le parole: « spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato » si aggiunga: « con le norme di procedimento, che verranno determinate dal regolamento ».

Non essendovi altre osservazioni, con queste aggiunte metto a partito l'articolo 24-ter. (È approvato).

Art. 24-quater.

« Le compagnie e le imprese che alla data del 5 giugno 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni.

« L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

« Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

« Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

« Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

« Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto nazionale di assicurazioni, di cui all'articolo 24-ter, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto nazionale ai termini del presente articolo.

« La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale questo potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta ».

Debbo avvertire la Camera che il Ministero e la Commissione propongono che alla fine del primo comma si aggiungano le seguenti parole: « a partire dal novantesimo giorno, successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Ancona, che ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel n. 1º, alle parole: che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale, *sostituire:* che le imprese assicuratrici cedano in riassicurazione all'Istituto nazionale.

Sopprimere il n. 2º.

Aggiungere il seguente capoverso:

« L'Istituto di Stato terrà un bilancio speciale per le riassicurazioni ».

Ha facoltà di parlare.

ANCONA. L'articolo 24-quater messo in discussione è senza dubbio molto importante, perchè regola il periodo decennale e transitorio, e perchè contiene due concetti fondamentali notevoli non tanto per la loro portata immediata quanto per la loro influenza avvenire.

Il primo è quello della riassicurazione obbligatoria, il secondo è l'obbligo fatto alle compagnie di aumentare il deposito, oltre i limiti stabiliti dall'articolo 145 del codice di commercio.

Dichiaro subito che trovo molto giusto il concetto della riassicurazione. Per conto mio la riassicurazione è un germe buono il quale durante il decennio potrà fruttificare, tanto più che, è inutile negarlo, l'esperienza di questo decennio avrà una influenza sulla risoluzione definitiva del problema delle assicurazioni in Italia.

La riassicurazione, mentre permette al Governo di accantonare una buona parte dei premi e delle riserve matematiche, lo scioglie completamente dalla parte più difficile dell'assicurazione stessa, lo scioglie cioè dalla produzione.

Quindi, mentre approvo questo concetto, mi associo anche all'emendamento del-

l'onorevole Giulio Alessio, e cioè che la quota di riassicurazione possa variare fra il minimo di 20 ed un massimo di 60 per cento, ed io vorrei che fosse lasciata al Governo la facoltà di stabilire la misura di questa quota a seconda dell'importanza delle società di assicurazione colle quali egli dovrà trattare.

Ma il punto più importante sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro è il secondo comma del quale ho proposto la soppressione. E ne ho proposto la soppressione perchè mi sembra che l'aumento del deposito, del quale si fa obbligo alle compagnie nazionali con questo secondo comma, sia realmente troppo gravoso.

Oggi i depositi sono regolati dall'articolo 145 del codice di commercio, e sono: per le Compagnie nazionali un quarto dei premi ed un quarto dei relativi interessi; per le Compagnie estere metà dei premi e metà dei relativi interessi.

Ora, secondo la legge nuova, si dovrebbe aumentare questo deposito alla metà dei premi, ed a tutti gli interessi, per tutte le Compagnie; si vede quindi facilmente che l'aggravio è notevole per le Compagnie nazionali.

Mentre per le Compagnie estere non vi è che un aggravio insensibile, per le Compagnie nazionali, invece, l'aggravio è veramente notevole. Ora, poichè nel campo delle assicurazioni, purtroppo, ogni ritocco è sempre più grave per le Compagnie nazionali che per le estere, dal momento che le Compagnie estere sono organismi vecchi, solidi e robusti; dal momento che il lavoro italiano per le Compagnie estere non è che una piccola parte, mentre invece per le Compagnie italiane è tutto, così io mi domando perchè, col secondo comma di questo articolo 24-quater, si debba ancora gravare tanto la mano. Per le compagnie estere è una scalfittura, per le italiane è una ferita.

Io vorrei proprio che l'onorevole ministro mi desse una spiegazione su questo punto, perchè non l'ho ben capito.

E che la mano si gravi realmente sulle Compagnie nazionali lo dimostra all'evidenza l'incrudimento dei depositi quando lo si esprima in percentuale. Se si esprime questo inasprimento del deposito, si vede che nella maggior parte dei casi l'inasprimento stesso è contenuto fra il 10 e il 20 per cento per le Compagnie estere, mentre sale al 50, al 100, e persino al 120 per cento per le Compagnie nazionali.

Questo è naturale, dal momento che compagnie nazionali dovevano depositare soltanto un quarto dei premi e oggi dovranno depositare la metà.

Per illuminare meglio, se la Camera me lo consente, questo punto che mi sembra importante, io mi permetto di notare che in uno dei casi più comuni, ad esempio in un'assicurazione a vita intera di 10 mila lire a 30 anni, l'inasprimento del deposito sarebbe del 10 per cento per una compagnia estera e del 120 per cento per una compagnia nazionale. Analogamente per gli altri casi.

Ora, io domando all'onorevole ministro il perchè di questo trattamento di sfavore fatto alle compagnie nazionali. Le compagnie nazionali giovani io credo potranno difficilmente resistere al decennio; ma le compagnie vecchie (noi abbiamo anche qualche organismo nazionale buono, qualche compagnia nazionale veramente solida) potranno senza dubbio, a mio modo di vedere, resistere a questo decennio e accettare la riassicurazione del Governo anche se questa riassicurazione fosse portata al 60 per cento proposto come massimo dall'onorevole Giulio Alessio. Io quindi vorrei insistere sopra la soppressione del secondo comma. Forse l'onorevole ministro ha adottato questa disposizione per aumentare un po' il finanziamento dello Stato.

Non so se sia questo il concetto che ha mosso l'onorevole ministro: è certo che il finanziamento sarà un po' maggiore dal momento che il deposito sarà anche un po' maggiore. Ma a me sembra realmente che questo obbligo fatto alle compagnie nazionali sia un po' eccessivo.

L'onorevole ministro nel discorso che ha tenuto a proposito del primo articolo ha detto: le compagnie nazionali in questo decennio saranno le nostre alleate. Noi abbiamo tutto l'interesse a che le compagnie nazionali lavorino, perchè esse lavoreranno anche per noi.

Nulla di più giusto, onorevole ministro; ma è necessario di metterle in condizioni che esse possano lavorare, sia pure con minimo utile. D'altra parte, non bisogna dimenticare che la situazione non sarà poi così semplice, perchè queste compagnie nazionali, è vero che lavoreranno per un decennio ancora, ma è anche vero che la legge sanziona la loro pena di morte; e quindi io non so quale sarà il contegno reciproco fra il Governo da una parte e le compagnie nazionali dall'altra.

Io credo che, affinchè questo contegno reciproco sia veramente fruttifero ed efficace, sia bene che le condizioni fatte alle compagnie nazionali nel decennio non siano troppo onerose, non siano troppo gravose rispetto specialmente alle compagnie estere. Vivere e lasciar vivere, onorevole ministro, questa deve essere la vostra divisa. Ma pretendere troppi sacrifici dalle compagnie nazionali che hanno già la vita difficile di fronte alla potenza estera, ciò non mi sembra giusto. Quindi su questo punto attenderò la risposta dell'onorevole ministro.

Spero realmente che l'onorevole Nitti vorrà spingere più oltre il concetto delle riassicurazioni. Onorevole Nitti, da poco tempo questa idea ha fatto una grande strada. Io non so che cosa sia riservato alla idea stessa; ma non sarà forse difficile che alla fine del decennio, se ella sarà ancora ministro di agricoltura, industria e commercio, ella si domandi se converrà proprio di stabilire il monopolio delle assicurazioni o il monopolio delle riassicurazioni.

Col monopolio delle riassicurazioni, ammesso che esso sia il 60 per cento, voi avrete una buona parte delle riserve matematiche.

Questo famoso mucchio d'oro che è costituito dalle riserve matematiche sarà nelle vostre mani non soltanto per il 60 per cento, ma circa per il 75 per cento, perchè oltre al vostro 60 per cento avrete anche il 15 per cento dalle Compagnie come vi conferisce la legge: quindi questo mucchio d'oro che a voi fa tanta paura, onorevole Nitti, io credo che con le riassicurazioni sarà posto per la massima parte nelle vostre mani; e con le riassicurazioni voi avrete l'enorme vantaggio di non dover sciogliere il nodo gordiano di tutta quella questione che è la produzione.

Dicevo che l'idea del monopolio delle riassicurazioni ha fatto molta strada, e me ne ha convinto l'onorevole Abbiate.

Cito l'onorevole Abbiate per un doppio motivo: lo cito pel valore non comune dell'uomo e lo cito in quanto egli fu uno dei membri più influenti di questa Commissione ed uno dei fautori più efficaci del monopolio delle assicurazioni.

Orbene, onorevole Nitti, l'onorevole Abbiate l'altro giorno vi ha chiesto, dirò così, la testa del monopolio delle assicurazioni. Egli vi ha chiesto il monopolio delle riassicurazioni mantenendo le mutue quali produttrici dirette.

E allora voi, onorevole Nitti, avete preso la parola e avete molto chiaramente espresso quale sia la condizione delle mutue di riasicurazione in America.

Nulla di più giusto di quello che avete detto; però permettetemi di osservare due cose: anzitutto che questa accumulazione di danaro, questo mucchio d'oro che attira tutta questa atmosfera di affarismi, di disonestà, diciamolo anche, intorno a certe grosse compagnie, secondo risulta dalla relazione che voi stesso avete letto, non si verificherebbe qui in Italia. Sì, perchè noi possiamo con piena sicurezza affermare che certi sistemi di certi paesi più evoluti, in Italia fortunatamente non hanno mai attecchito. In Italia, possiamo dirlo, il sentimento della onestà amministrativa è sentito più altamente che in altri paesi.

Ecco perchè io credo che gli inconvenienti che voi, onorevole Nitti, avete notati sulle mutue americane non si riprodurrebbero in Italia! Forse ne siete convinto voi stesso perchè, mentre li enunciavate, voi stesso dicevate: « Però questo succede in America e debbo dichiarare che le mutue italiane sono tutte oneste ».

A capo delle quali mi piace ricordare la Mutua Popolare di Milano, che è un Istituto veramente onesto, al quale nessuno può muovere censura di nessun genere.

Quindi insisterei sui miei tre emendamenti.

L'ultimo non ha che uno scopo: quello di mettere bene in chiaro quale sarà la funzione delle assicurazioni e delle riassicurazioni nel nuovo Istituto, ed in ogni modo credo che sia necessario tenere due bilanci, uno per le assicurazioni, ed uno per le riassicurazioni.

Il primo mio emendamento non ha importanza: è un emendamento formale più che altro. Desidero che sia ben messa in evidenza la parola « riassicurazione ».

Quello che ha più importanza, e le rinnovo la preghiera di accettarlo, è il secondo emendamento, che riguarda l'obbligo fatto alle Compagnie nazionali di aumentare in modo così notevole i loro depositi. Tutti sanno che una buona parte degli utili derivano alle Compagnie dal maggior interesse che ritraggono dalla parte libera delle riserve matematiche. Ora se queste riserve matematiche le vincolate tutte quante, togliete alle Compagnie una buona parte dei loro utili.

Permettetemi di aggiungere una osservazione su questo argomento. Il progetto Raineri, sopra questo punto delle riserve, aveva applicato una idea che a me sembra molto

giusta: quella di commisurare i depositi non ai premi, bensì alla riserva matematica, perchè è questa che costituisce la sicurezza dell'assicurato.

Il commisurare il deposito dai premi è un concetto empirico, anzi illogico. Il concetto veramente idoneo e veramente logico è quello di commisurare i depositi alla riserva matematica, perchè è precisamente questa che rappresenta, se è completa, la sicurezza dell'assicurato, cioè lo scopo che il Governo vuol raggiungere.

Il Governo vuole che gli assicurati siano tranquilli e per questo le Compagnie non devono avere i premi più o meno completi, ma le riserve matematiche complete.

Il progetto Raineri arrivava al cento per cento delle riserve matematiche, ma voi arrivate col vostro progetto al centoventi, al centotrenta, al centoquaranta.

Ora a me sembra che questo sia eccessivo.

Per tutti questi motivi la prego, onorevole ministro, di accettare il mio emendamento che riguarda la soppressione del secondo comma, e quindi il mantenimento dello statu quo ante, ossia la continuazione dell'articolo 145 del Codice di commercio.

Non ve ne viene un gran danno, ma un piccolissimo danno; un finanziamento un po' minore; ma a me sembra che ciò sia veramente equo e giusto, specialmente nei riguardi delle Compagnie italiane che potranno continuare il loro funzionamento nel decennio senza essere poste in tali condizioni d'inferiorità da far dubitare seriamente della possibilità che continuino a lavorare.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare i miei emendamenti, ma specialmente il secondo, al quale tengo, convinto della sua equità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ivanoe Bonomi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire al n. 1:*

« 1º che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale, nei primi cinque anni, il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e il sessanta per cento nei cinque anni successivi ».

(*Non è presente.*)

L'onorevole Rubini ha presentato gli emendamenti seguenti:

« *Al primo comma aggiungere: a partire dalla data del decreto di autorizzazione.* »

« Al n. 2, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti, *sostituire*: la quota dei premi riscossi corrispondenti ai rischi assunti non coperti dalla riassicurazione prescritta dall'articolo 145 del codice di commercio ».

Ha facoltà di svolgerli.

RUBINI. Il primo emendamento non aveva altro scopo che quello di determinare la data di applicazione della legge, ma poichè l'onorevole ministro e la Commissione hanno determinato questa data, fissandola nel novantesimo giorno da quello in cui entra in vigore la legge, rimango pienamente soddisfatto.

Quanto al secondo emendamento, esso riproduce in certa guisa le osservazioni e le raccomandazioni fatte dall'onorevole Ancona, vale a dire si richiama per una parte alla disposizione dell'articolo 145 del codice di commercio.

L'onorevole Ancona ha già indicato quanto siano maggiori i sacrifici che si chiedono alle società nazionali riguardo a questo comma in confronto delle società estere, non che in confronto del regime vigente, e si richiedono appunto quando le società nazionali, per rispetto alla concorrenza, si troveranno in condizioni assai inferiori alle società estere.

Infatti, come tutti hanno avvertito, le società estere non cederanno certamente il loro portafoglio, non si spoglieranno delle loro attività anche immobiliari, perchè potendo continuare all'estero e attingere là i mezzi per soddisfare alla liquidazione degli impegni assunti in Italia, non soffriranno affatto delle disposizioni restrittive della legge, se non in quanto dopo i dieci anni dovranno anche cessare da queste operazioni, e in quanto riguarda la quota di riassicurazione.

In compenso esse nel frattempo si presenteranno in condizioni assai migliori al futuro cliente delle società nazionali, appunto perchè potranno offrire al futuro cliente la sicurezza della loro continuazione, e della inerente sicurezza, ciò che non possono fare le società nazionali.

In queste condizioni, già così meno propizie per le società nazionali, perchè alterare la disposizione dell'articolo 145 del codice, che dava loro un certo vantaggio? perchè farlo in sede transitoria proprio nel periodo che precede il giorno in cui sono condannate a morire? Nè io credo molto alle speranze dell'onorevole Ancona che si abbia a mutare di registro una volta che si

sarà inaugurato il nuovo regime; troppe forze concorreranno a sostenerlo.

Dico quindi: pensi l'onorevole ministro di non fare una innovazione che va tutta a pregiudizio di coloro che già si trovano colpiti, assai più dei loro concorrenti esteri, da questo disegno di legge.

Tutto ciò, riferendomi alla conservazione dell'articolo 145.

Ma l'emendamento che propongo ha anche lo scopo di determinare se la quota da versare del premio s'intenda riferita al premio totale o al premio non coperto dalla riassicurazione, perchè è bene importante di dirlo, e l'articolo non lo dice, sebbene anche qui si dovrebbe supporlo, tanto che la cosa è ragionevole.

Se si tratta di versare sulle quote dei premi totali si versa sul cento per cento, se si tratta di versare soltanto sulla quota non coperta dalla riassicurazione, come sarebbe legittimo, allora il sacrificio del versamento si fa soltanto sul sessanta per cento, ed è un sacrificio, naturalmente, minore.

L'onorevole ministro ha detto l'altro giorno che alcune società nazionali si erano lagnate che la quota del versamento alla Cassa depositi e prestiti fosse troppo bassa in confronto di quella prescritta alle società straniere.

Credo che siano ben poche le società nazionali che abbiano tale opinione, tanto più che, se l'avessero, la legge non impedisce loro in alcun modo di accrescere le proprie riserve in deposito presso la Cassa depositi e prestiti e di parificarsi a questo riguardo alle società straniere. Non lo fanno perchè le somme in deposito rendono meno degli altri investimenti.

Quindi mi sembra che tutto consigli di non turbare l'assetto presente circa la percentuale di premi da versare alla Cassa depositi e prestiti.

Resta l'altro punto da ben spiegare, che tale versamento deve riflettere soltanto il sessanta per cento, cioè, la parte dei premi non coperti dalla riassicurazione, poichè, per l'altro quaranta per cento, vi provvederà il nuovo Istituto con la quota di premi che riceve e che dovrà essere a sua volta costituito in riserve matematiche a cura sua.

Al riguardo attendo le dichiarazioni che l'onorevole ministro avrà la cortesia di fare.

PRESIDENTE. Vi è poi il seguente emendamento dell'onorevole Giulio Alessio:

« Al n. 1º *sostituire*: 1º che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale una parte di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in

vigore della presente legge da determinarsi dall'Istituto nazionale in una misura correlativa alla estensione della massa di produzione d'ogni società giusta le contabilità dell'ultimo quinquennio d'esercizio e in ogni caso in una misura non inferiore al venti e non superiore al sessanta per cento di ciascun rischio ».

L'onorevole Giulio Alessio ha facoltà di svolgerlo.

ALESSIO GIULIO. Nella discussione generale l'onorevole presidente del Consiglio dichiarò che avrebbe cercato di venire nell'indirizzo che io ho propugnato, lasciando un periodo transitorio durante il quale gli interessi possano comporsi. Non so quindi nascondere un sentimento di compiacenza nel rilevare che questo mio concetto è stato accettato dal Governo. Sono così difese le ragioni del personale, le ragioni legittime delle società ed è soprattutto procurato un avviamento ad una costituzione sempre più organica e solida del monopolio.

Ma si presenta una questione. Quale sarà in questo periodo decennale, la condizione dell'Istituto assicuratore di fronte alle difficoltà che gli si presenteranno, quale sarà la politica, la tattica cui potrà ispirarsi? Come potrà combattere i nemici che certo gli s'opporranno? di quali forze, di quali aiuti potrà giovarsi?

Non v'è dubbio che l'Istituto assicuratore ha tutto da temere dalle grandi società e soprattutto dalle società straniere, mentre può invece incontrare nelle mutue popolari, nelle modeste società che il risparmio nazionale ha istituito, degli alleati, degli amici, delle forze che potranno venire in suo soccorso.

Questo concetto è illustrato anche dalla diversa maniera con la quale si distribuisce la mole degli affari stipulati dalle Società di assicurazioni in Italia. Possiedo una statistica che non so se sia esatta, perchè nè nel progetto Raineri, nè nelle notizie offerte dal Governo in questa importante discussione non abbiamo una precisa esposizione degli affari contrattati dalle singole Società nel nostro Stato.

Però si possono riferire i seguenti dati. Si può dire che le Società estere, su circa 220 milioni di affari stipulati in tutto il Regno, nel 1910, ne conchiusero per circa 130, dei quali, le Generali 45 milioni, l'Adriatica 24 milioni e le altre Società 60 milioni. Vengono poi le Società italiane, fra cui la Fondiaria che fece affari per 23 milioni, la Compagnia di Milano per 18, la

Reale per 18 e poi altre trentuna Compagnie italiane per 32 milioni.

Posta questa distribuzione di affari, nell'insieme delle contrattazioni di assicurazione sulla vita in Italia, quale sarà l'effetto della disposizione dell'articolo 24-*quater*, in forza della quale lo Stato preleva il 40 per cento su ciascun nuovo rischio, che assume la Società? È evidente che la situazione sarà diversa a seconda della potenza di ogni impresa assicuratrice. Vi saranno imprese per le quali questo prelevamento del 40 per cento sarà quasi insensibile, mentre per altre riuscirà intollerabile, tanto che non potranno più muoversi e dovranno liquidare. Nè basta, chè siffatto prelevamento del 40 per cento sarà tutto a vantaggio delle Società estere e più forti e tutto a danno delle Società nazionali e soprattutto delle più modeste.

Infatti le società estere, le quali hanno non soltanto contrattazioni di assicurazioni in Italia ma in tutto il mondo, la cui massa di affari comprende, non milioni, ma miliardi, potranno ripartire su massa di affari così cospicua, il prelevamento del 40 per cento che lo Stato italiano impone. In tal guisa siffatto prelevamento diventerà per esse, quasi, se non del tutto, insensibile. Invece le Società nazionali che hanno una sfera d'affari tanto più ristretta, dovranno dividere su questa base così esigua di negoziazioni questo 40 per cento, il che vuol dire che esso porterà via loro ogni possibilità di guadagno. Ecco perchè le Società estere e più forti, per effetto di tale prelevamento, si troveranno in una condizione più vigorosa, mentre scompariranno le Società nazionali, le Mutue, la Popolare, le associazioni più piccole. Alla fine del decennio perciò l'Istituto assicuratore si troverà come prima. Esso vedrà dissipate e disperse le Società italiane che potrebbero essere state le sue alleate, e vedrà invece rese più potenti e colossali le Società estere che voleva combattere. Avrà i nemici di prima e non avrà gli alleati che avrebbe invece potuto conservarsi.

Per queste ragioni propongo un emendamento col quale miro a dare all'Istituto assicuratore il modo di governarsi con più forza e rigidità e insieme con maggiore elasticità, allontanando queste diverse difficoltà che gli vengono create da una così diversa distribuzione della massa degli affari su tutto il Regno. Quindi consento all'Istituto assicuratore di partecipare al rischio in una misura che esso stesso potrà

determinare in relazione alla massa, in relazione all'estensione degli affari per ciascuna società nell'ultimo quinquennio di esercizio, stabilendo però per la partecipazione nel rischio un minimo del venti per cento ed un massimo del sessanta.

Di tal guisa lo Stato avrà a sua disposizione uno strumento che potrà manovrare a suo talento così di fronte alle società più forti come nei riguardi delle società più deboli. Verso le società più deboli che sono nazionali potrà accontentarsi di una partecipazione del venti per cento per dar modo ad esse di svolgere in qualche modo la loro azione d'alleanza e di concorso intorno all'istituto; al contrario, dalle società più forti potrà esigere una partecipazione sino al sessanta senza essere costretto rispetto ad esse a restare nel limite di quel quaranta per cento, di cui non risentirebbero nemmeno o almeno riuscirebbero ad elidere la efficacia.

Questo è il concetto del mio emendamento, ed io spero che l'onorevole ministro vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Cesare Nava, il quale ha proposto di sopprimere il numero 2 di questo articolo.

NAVA CESARE. Nel primo comma di questo articolo si dice che le Società, le quali agiscono presentemente, possono essere autorizzate, ecc. La questione è già stata sollevata dall'onorevole Crespi. Ora a me pare che si dovrebbero accennare le condizioni alle quali dovrebbero corrispondere queste Società per potere essere autorizzate, perchè altrimenti si può dire che l'autorizzazione stessa sia lasciata al pieno arbitrio del Governo.

Noi determiniamo colla legge le condizioni alle quali queste Società dovranno assoggettarsi per poter vivere, ma non determiniamo affatto le condizioni alle quali devono rispondere per essere autorizzate a vivere.

Ora io vorrei sapere dalla cortesia dell'onorevole ministro se almeno nel regolamento saranno determinate le condizioni alle quali le Società assicuratrici oggi esistenti dovranno corrispondere per avere la autorizzazione.

E vorrei poi anche sapere a quale autorità, nel caso in cui l'autorizzazione fosse negata, si potrà ricorrere contro questo rifiuto di autorizzazione. In questo articolo ciò non è accennato, ma io credo che sarebbe opportuno che fosse dichiarata anche

la competenza dell'autorità a cui fare ricorso.

La questione della riassicurazione del quaranta per cento è stata già accennata qui, ed io mi associo volentieri all'emendamento dell'onorevole Giulio Alessio. Faccio notare che il quaranta per cento può essere tollerabile per le grandi Società di assicurazioni, e per i forti contratti: ma diventa intollerabile per i piccoli contratti.

Facciamo l'ipotesi di un'assicurazione a vita intera per un capitale di lire 1,000 e all'età di trenta anni dell'assicurando.

Il premio che si deve pagare è di lire 1.92 al mese: di questo il 40 per cento va all'istituto statale, cioè 76 centesimi. Rimane alla società lire 1.16 al mese. Il margine sul premio puro è abbastanza elevato, il venti per cento; quindi sarebbero a disposizione della società 23 centesimi.

Ebbene, con questi 23 centesimi mensili la società dovrebbe provvedere alle spese di polizza (è noto che agli assicurati si fanno pagare lire 6 per polizza, mentre alle società costano 12 lire, perchè dieci lire costa la visita medica e 2 lire costano gli stampati della polizza e tutto ciò che è ad essa inerente); dovrebbe provvedere all'invio degli incassiali all'istituto riassicuratore; dovrebbe provvedere alla registrazione mensile, alla denuncia dei premi ed alla contabilità con lo Stato! E tutto ciò con quei 23 centesimi!

Si noti per di più, che di queste assicurazioni, circa il 50 per cento decadono prima dei tre anni, quindi restando le spese di acquisto dell'affare a tutto carico delle società, anche queste spese vengono a caricarsi su quei famosi 23 centesimi. Un altro 25 per cento di proposte di questo tipo di assicurazione non arrivano ad essere perfezionate. Ed in questi casi non arrivano dopo la visita medica, ed allora tutte le spese fatte per la visita medica, tutte le pratiche incontrate per il perfezionamento, devono pure cadere sempre sui 23 centesimi. Il che dimostra che se si dovesse dare il 40 per cento all'Istituto di assicurazione anche su queste piccole assicurazioni le società dovrebbero lavorare in perdita.

Quindi si dovrebbe determinare un minimo; oltre il quale le società non fossero obbligate a riassicurare i loro contratti.

Io ho presentato un emendamento, intorno al quale hanno già interloquito gli onorevoli Ancona e Rubini.

Mi permetto di addurre qualche argomento in aggiunta ai loro. Forse l'onorevole ministro potrà rispondere a coloro

che hanno presentato questo emendamento che vi sono state Compagnie nazionali, le quali, anni fa, hanno domandato che fosse sancito per legge (è un argomento che le rubo, onorevole ministro?) l'impiego del 50 per cento delle riserve in rendita dello Stato.

E questo lo hanno domandato, perchè le Compagnie estere si valevano delle disposizioni dell'articolo 145 come argomento di concorrenza alle Compagnie nazionali; dicevano cioè agli assicurandi: badate che le nostre riserve sono più sicure, perchè noi siamo obbligati per legge ad impiegare metà di queste riserve in rendita dello Stato; mentre invece le Compagnie nazionali possono impiegarne soltanto un quarto e gli altri tre quarti sono lasciati liberi. Orbene, io posso affermare che le società, che fecero allora questa domanda, non la farebbero oggi, perchè allora la rendita era al di sopra della pari e la rendita non era al 3.50 per cento; oggi abbiamo la rendita alla pari e la rendita al 3.50 per cento.

Se noi quindi stabiliamo che la metà della riserva e la totalità dei frutti abbiano ad essere impiegati in rendita al 3.40 per cento (perchè si devono pagare 10 centesimi di deposito alla Cassa di depositi e prestiti), come potrebbero sostenere tale investimento quelle società che hanno calcolato le loro tariffe al 4 per cento?

E badate che non è solo la metà delle riserve metalliche che si verrebbe ad impiegare al 3.40 per cento, perchè, come ha detto l'onorevole Ancona, il fatto di dovere investire in rendita la metà dei premi e la totalità dei frutti relativi porta ad un risultato gravissimo.

Consideriamo una assicurazione a vita intera di lire 10,000. Il premio annuale sarebbe di lire 293.70 e la riserva alla fine del primo esercizio di lire 153.70. Il quarto dei relativi interessi che dovrebbe essere impiegato in rendita a norma dell'articolo 145, ammonterebbe a 74.07, ossia al 48.19 delle riserve.

Nelle Compagnie estere invece questa percentuale sarebbe del 93.25.

Con la nuova legge invece la stessa percentuale tanto per le Compagnie nazionali che per le estere si porterebbe a 98.89; e quindi le Compagnie estere salterebbero da 93 a 98 e le nazionali dal 48 al 98. Se ci portiamo ai 25 anni, abbiamo questo risultato; che con l'articolo 145 l'impiego e la rendita delle Compagnie nazionali dovrebbero essere nella percentuale del 44.25;

invece con la legge attuale del 127.09. Le Compagnie estere invece non avrebbero avuto che 99.53 prima e 127.09 oggi.

Ora, detto questo, è provato come questo articolo riesca a portare una protezione all'inverso alle Compagnie nazionali, in confronto delle Compagnie estere.

L'onorevole ministro l'altro giorno quando io ho cercato di difendere le mutue, e di difenderle per l'idea, non certamente per la speranza del successo, ha accennato alla parità di trattamento fra Società nazionali ed estere.

Questo argomento non credo che possa essere invocato oggi, perchè noi non domandiamo altro se non che sia continuato lo stato di fatto attuale.

Io credo che non ci sia nessuna società estera, nessuno Stato estero, che potrebbe domandare all'Italia di rinunciare a quello che è una sua legge, che dura da trenta anni.

Detto questo, non avrei altro da osservare. Soltanto al numero uno dove si dice che le imprese assicuratrici cedono all'Istituto nazionale il 40 per cento di ciascun rischio assunto, credo che sia il caso di fare una piccola aggiunta. Vi sono compagnie italiane le quali lavorano anche all'estero. Qual'è il rischio assunto in questo caso? Avete quello assunto all'estero, o soltanto quello assunto in Italia?

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* In Italia.

NAVA CESARE. Orbene ritengo che sia il caso di aggiungerlo nell'articolo. Dopo ciò attenderò le risposte che vorrà darmi l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, alle parole: possono essere autorizzate, sostituire la parola: saranno.* »

« *In fine del primo comma aggiungere: dalla data della ottenuta autorizzazione.* »

« *Al n. 1º, dopo le parole: di ciascun rischio, aggiungere: per i contratti superiori ad un capitale di lire 1,000 o ad una rendita di lire 400 annue.* »

Ha facoltà di svolgerli.

GRAZIADEI. Onorevole ministro, non è frequente che da questi banchi si levi una voce in favore di società private; ma poichè bisogna combattere quel giacobinismo economico che è una delle malattie da cui le democrazie latine debbono purgarsi, se vogliono progredire, è logico che io sostenga tutte quelle misure le quali significano ri-

spetto leale di quegli interessi privati che si riconnettono alla necessità della libera iniziativa.

La libera iniziativa non deve essere turbata inutilmente, là dove e finchè non sia possibile sostituirla con forme socialmente più elevate.

Ora nel primo comma dell'articolo 24-*quater*, si dice che le Compagnie possono essere autorizzate, sotto le condizioni di cui appresso.

Quest'espressione *possono*, mi sembra un po' pericolosa: perchè potrebbe dar luogo ad interpretazioni restrittive e soprattutto parziali, a favore degli uni ed a danno degli altri.

Quindi vorrei che si dicesse: *saranno*. È più chiaro ed è la medesima cosa. (*Interruzione del deputato Silvio Crespi*.) Quando l'onorevole Crespi ragiona bene, sono sempre con lui. (*Ilarità. — Nuova interruzione del deputato Silvio Crespi*)

È per questo che andiamo spesso d'accordo.

Alla fine del primo comma, poi, propongo che s'aggiunga una disposizione precisa circa il punto di partenza da cui l'autorizzazione dovrà decorrere perchè, se non sono stato tratto in inganno, mi pare che, data la lunghezza della procedura in seguito alla quale le società potranno essere autorizzate, molte società sono esposte al rischio che, incominciando molto tardi, invece del decennio, esse in realtà continuino le loro operazioni per cinque o sei anni soltanto.

Finalmente ho proposto un emendamento al comma terzo dell'articolo stesso. E qui mi debbo riferire, in parte almeno, a quanto ha detto l'onorevole Crespi ed a quanto ha aggiunto, con molta autorità e con maggior valore politico per noi, l'onorevole Alessio. È certo (qui non è questione politica, ma tecnica; e tutti possiamo andare d'accordo) è certo che la misura della riassicurazione non dovrebbe essere fissa: perchè, a parità di tutte le altre condizioni, la riassicurazione deve variare, secondo l'entità del contratto, in ragione della quantità degli affari, nel senso che il peso della riassicurazione è minore, quanto è maggiore il numero dei contratti che una società ha in corso ed il valore di ogni singolo contratto.

Quanto al secondo criterio, che è quello sostenuto specialmente dall'onorevole Alessio, ammetto, fino ad un certo punto, che si possa sollevare quest'obiezione: voi metete le società estere in condizione di so-

verchia inferiorità. Io non lo credo. Comunque, anche ammettendo che si possa muovere (ma non mi sembra) quest'obiezione alla proposta dell'onorevole Alessio, rimane sempre l'altro criterio: perchè applicare il medesimo grado di riassicurazione a tutti i contratti? Un contratto per 100 mila lire mi dà un rischio pel quale mi debbo coprire magari col 40 per cento; ma uno per 20 mila lire mi dà un rischio minore e mi rende quindi necessaria una copertura minore.

Ora perchè debbo gravare due contratti, che mi costano in modo così diverso, del medesimo peso di riassicurazione? Per queste ragioni troverei che sarebbe opportuno o introdurre una gradazione precisa nella percentuale di riassicurazione, prendendo come criterio non tanto e specialmente la misura degli affari, quanto la misura dei contratti che si devono riassicurare, o per lo meno, ed ecco la ragione del mio emendamento, se si vuol conservare una cifra fissa, stabilire un minimo al disopra del quale soltanto il contratto debba essere riassicurato e quindi, nelle peggiori ipotesi, pregherei l'onorevole ministro di consentire che venissero esentati dall'onere della riassicurazione tutti i contratti per un capitale inferiore alle lire mille o ad una rendita di lire 400 annue.

E concludo osservando che queste cifre non le ho inventate io, ma le ho desunte dalla disposizione ministeriale, relativamente al minimo di contratti per il quale le società di mutuo soccorso possono ancora funzionare. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Silvio Crespi ha facoltà di parlare.

CRESPI SILVIO. Anzitutto compio il dovere di ringraziare l'onorevole ministro per le assicurazioni che ha dato sul precedente articolo e poi perchè venne esteso il significato delle famose parole: spese di acquisizione.

Ringrazio poi l'onorevole Graziadei delle sue cortesi espressioni e mi compiaccio veramente che, stando su opposti banchi, io abbia con lui, con l'onorevole Nava, con l'onorevole Rubini, con l'onorevole Alessio ed altri colleghi, io abbia, dico, finito per trovarmi d'accordo nel suggerire diversi emendamenti a queste che sono le parti principali dell'opera del ministro proponente in seguito e in dipendenza della discussione generale.

Onorevole ministro, quest'articolo 24-*quater* sarà il termometro della sua abilità le-

gislativa in quanto che, se le società nazionali continueranno ad esistere dopo l'approvazione di questa legge, ella potrà raccogliere il plauso dei posteri, mentre se non potessero continuare ad esistere a lei che ha dimostrato alla Camera essere questi articoli congegnati per aiutare l'infanzia dell'Istituto di Stato, a lei, con mio vivissimo dispiacere, potrebbe toccare ciò che è il contrario degli applausi. Io temo che quest'articolo 24 la esponga al pericolo della seconda ipotesi, perchè quanto più ci ho pensato dopo la discussione che si è fatta e quanto più ci penso, sentendomi confortato anche dal parere di tanti onorevoli colleghi, tanto più io sento in me la certezza che quest'articolo non dia alcuna garanzia alle società nazionali di poter continuare a vivere durante il decennio.

L'onorevole Graziadei ha posto avanti ancora quella che fu la mia proposta: è una piccola cosa, ma può avere grandissimo effetto.

Lasciate libere, come dice l'onorevole Graziadei, le polizze fino a mille lire: sono molte le polizze che le società possono fare fino a questa cifra, ma su queste polizze appunto la riassicurazione non si può fare.

Dunque togliete di mezzo questo primo pericolo la cui eliminazione non porta nessun vantaggio all'Istituto riassicuratore.

Ed accettate l'emendamento dell'onorevole Graziadei. Quanto poi alla grossa questione della riassicurazione, io proprio invito il ministro a farci una proposta diversa, onde estendere in qualche modo la facoltà di riassicurare, o accettando la proposta dell'onorevole Alessio, o lasciando una diversa misura di riassicurazione almeno per le piccole polizze fino a 5,000 lire, altrimenti, creda, onorevole ministro, le Società nazionali non hanno convenienza a continuare e dovranno forzatamente rinunciare ad assumere nuovi contratti.

In quanto al secondo comma io pure, onorevole ministro, e l'ho lasciato capire nel mio discorso sull'articolo primo, io pure non davo una grande importanza all'investimento della metà dei premi in titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti; ma poi ho dovuto riflettere che la domanda che un tempo facevano le società nazionali di assicurazione, ed alla quale ella accennava nella replica che ebbe la cortesia di fare al mio discorso, non sarebbe certo ripetuta perchè le condizioni diventano assolutamente diverse.

Già in parte lo disse l'onorevole Nava,

le condizioni sono diverse per il diverso tasso e per il diverso valore dei titoli.

Ma c'è qualche cosa di più: le società nazionali quando esercivano, come hanno esercito ed eserciscono anche oggi, quando cioè avevano a loro disposizione la totalità del rischio, e quindi anche la totalità degli utili che si contrappongono ai rischi, potevano investire una grande parte delle loro riserve in titoli dello Stato, facendo cioè molti investimenti a basso saggio d'interesse.

Ma adesso voi levate alle società il 40 per cento dell'affare e allora la cosa cambia completamente. Non è più l'applicazione dell'articolo 145 del Codice di commercio che obbligava le società nazionali (lo sappiamo tutti a memoria) a depositare il quarto e le società straniere a depositare la metà dei premi.

Questo articolo poteva essere esteso, e voleva essere esteso, per domanda delle stesse società nazionali a tutte le società, per obbligare cioè tutte le società a depositare la metà dei premi.

Tale è il vostro argomento, onorevole ministro; ma oggi voi facendo riassicurare il 40 per cento, e domandando poi la metà del residuo 60 per cento, fate difatto investire in titoli dello Stato il 70 per cento dei premi, perchè 40 e 30 fanno 70. Di fronte a questo enorme investimento le società non potranno resistere. (*Movimenti del ministro*).

Onorevole ministro, voi scrollate il capo ma questa è semplice aritmetica: le società avranno a loro disposizione soltanto il 30 per cento d'investimento al tasso più alto del 3 e mezzo. Badate, onorevole ministro, io vi dichiaro, perchè ne ho profonda convinzione (oramai è eliminata ogni contesa fra di noi e siamo d'accordo fra me, l'onorevole Alessio e l'onorevole Graziadei), che, così com'è, la legge non potrà essere accettata dalle società nazionali e queste, non potendo continuare ad operare in Italia, dovranno lasciare libero il campo alle società estere.

Prego quindi di volere estendere la portata di questo articolo per consentire anche alle società nazionali di vivere durante il decennio.

Se poi non vorrete accogliere le nostre parole, noi avremo fatto ciò che umanamente era possibile di fare a questo scopo. Ad ognuno la sua responsabilità!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò brevemente, se la Camera consente, le ragioni per cui non posso accogliere alcuno degli emendamenti proposti; ed io spero che i proponenti si convinceranno facilmente. Prendo atto prima di tutto di ciò che è stato detto, perchè bisogna ripetere che non c'è nello spirito nostro alcuna specie di animadversione o di antipatia verso le Società straniere; chè anzi qui nella Camera italiana può essere entrato perfino il dubbio che noi le favoriamo più delle nazionali.

È bene che questo si sappia e che si senta, che non solo l'Italia non ha verso commercianti stranieri venuti da noi ad esercitare commerci alcuna ragione di antipatia o di limitazione, ma che piuttosto al Governo si attribuisce d'intendere con generosa larghezza i doveri dell'ospitalità. Entriamo ora nel cuore della questione. Vi sono dunque parecchie proposte. E cominciamo dal comma primo.

L'onorevole Graziadei dice: voi adoperate una formula che non mi piace, e ripiglia la questione dei latini e degli anglo-sassoni. Va bene, abbandoniamo un poco le razze: è giacobinismo, se vuole. La questione è molto più modesta, molto più semplice. Il primo comma dice: « possono essere autorizzate »; l'onorevole Graziadei preferisce che si dica: « saranno autorizzate ». Ma qui l'onorevole Graziadei cosa vorrebbe? Siamo nella fase transitoria, nel passaggio tra una forma e l'altra. Supponiamo che si trovino (spero che non se ne trovino) delle compagnie, una compagnia che non solo non abbia la riserva in regola, ma che non abbia niente, o molto poco, o solo il 25 per cento depositato alla Cassa depositi e prestiti. Egli direbbe che quella compagnia deve essere autorizzata a continuare? Non lo direbbe...

NAVA CESARE. Date le condizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si tratta di una concessione amministrativa. Della nostra responsabilità noi sentiamo tutto il peso, e nessuno vorrà fare ad alcuno atto di ingiustizia.

Dunque è solo in questo senso, onorevole Graziadei, che va intesa la disposizione. E l'onorevole Nava può rassicurarsi sui nostri propositi.

Vi sono altri emendamenti, che riguardano i commi seguenti. Uno è dell'onorevole Ancona, e riguarda una delle tre condizioni cui è subordinata la possibilità che sia concessa l'autorizzazione.

Al numero primo è detto che le imprese assicuratrici cedono all'Istituto nazionale il 40 per cento di ciascun rischio assunto dopo la entrata in vigore della presente legge. L'onorevole Ancona proporrebbe una altra formula: che le imprese assicuratrici cedano in riassicurazione all'Istituto nazionale.

Il concetto è un poco diverso.

Qui nella legge non parliamo di riassicurazioni. Noi abbiamo parlato di cessione di rischi.

ANCONA. È lo stesso.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No. Facciamo una ipotesi adesso: che una società abbia diecimila assicurati per una somma corrispondente a dieci milioni, e che si versino dei premi in proporzione corrispondente. Adottando la formula « cessione di rischi » supponendo che i premi siano dieci milioni (facciamo una ipotesi semplice, così da rendere subito percettibile la cosa) e diecimila assicurati con 10 milioni di versamento di premi, non devono essere tutti riassicurati ma i rischi relativi a ciascuno dei loro contratti debbono esser ceduti all'Istituto nella proporzione del 40 per cento.

Quindi le polizze tutte sono cedute nella proporzione del 40 per cento all'Istituto nazionale. Se invece si ricorresse ad un criterio di proporzione delle somme assicurate o delle somme di premi nel loro complesso, allora la disposizione avrebbe portata diversa.

Le società riassicurerebbero bensì nella proporzione del 40 per cento; ma non tutti i diecimila assicurati: esse potrebbero selezionare i rischi e darci tutte le assicurazioni grosse, tutti i rischi peggiori. Viceversa noi diciamo: Noi siamo buoni amici, andiamo con una mano in una mano fraternamente, voi ci avete detto che noi dobbiamo imparare, che la nostra funzione è didascalica, e noi vogliamo conoscere tutti i vostri amici, quelli che vengono nella vostra sede, i vostri compagni di lavoro, quindi li vogliamo conoscere tutti diecimila; non vogliamo una parte di essi, che rispondono soltanto ad una certa parte dei versamenti. Il concetto quindi è un poco diverso.

Vi è poi un punto che ha dato luogo ad una molto più grave discussione, quello delle condizioni imposte nel numero due e che io credeva molto più semplice, cioè che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, vinco-

lati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi.

Questa è la disposizione tassativa dell'articolo 145 del Codice di commercio modificato in due cose. La prima modificazione è questa: che l'articolo 145 parla soltanto di titoli del debito pubblico dello Stato, mentre noi abbiamo aggiunto l'espressione: « o garantiti dallo Stato ».

L'altra modificazione è quella che parifica le società italiane alle società straniere. Perchè per l'articolo 145 del Codice di commercio le società italiane sono obbligate a depositare soltanto il 25 per cento, mentre le straniere debbono depositare il 50 per cento.

Bisogna fare un poco la genesi di questo articolo.

L'onorevole Finali, che fu in Senato il relatore del disegno di legge del Codice di commercio, richiedeva il deposito di tre quarti dei premi incassati, mentre le imprese d'assicurazione affermavano il loro diritto alla piena disponibilità dei premi riscossi dagli assicurati.

Si venne così ad una transazione e si stabilì il criterio adottato dal Codice del 1882 nell'articolo 145. Ma questa transazione in fatto ebbe esito molto infelice perchè per molti anni (e fu colpa grave) le società d'assicurazione non ottemperarono a questo preciso obbligo del Codice di commercio e non fu se non tardi e con grande sforzo che le società vi si attennero.

Ora io aveva sentito dire che le società italiane ricevono danno da questa disposizione; esse dicevano che, non depositando quel 50 per cento, che corrisponde presso a poco alla riserva matematica, venivano a godere di una fiducia minore delle società straniere. Queste, in fatti, sono forti, tanto forti che hanno preso il posto d'onore sul mercato nazionale, nonostante il più grave onere dell'obbligo del deposito del 50 per cento dei premi, che loro s'impose. Ed allora le società nazionali hanno continuato a chiedere questa disposizione contro la quale si ribellerebbero ora.

Mi si vorrà obiettare che all'epoca della promulgazione del Codice di commercio la rendita italiana aveva corsi più bassi? Ebbene nella relazione del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 27 febbraio 1911 dal mio predecessore, a pagina 2 è detto appunto che la disposizione dell'articolo 145 del Codice si propone bensì di ga-

rantire i diritti degli assicurati, ma che non ha raggiunto lo scopo desiderato perchè, oltre ad essere di difficile applicazione, è empirica ed irrazionale.

Già il mio predecessore dunque nella sua relazione al disegno di legge sulle assicurazioni aveva notato che l'articolo 145 del Codice di commercio, con lo stabilire una differenza di trattamento tra le società italiane e le straniere, favorisce queste ultime perchè il maggiore deposito ad esse imposto (riferirò testualmente quanto disse il mio predecessore nella relazione ricordata), « le addita al pubblico favore come, quelle che apparentemente offrono maggiori garanzie ». L'onorevole Nava ha detto che questo discorso lo facevano le società di assicurazione quando la rendita era molto bassa. Ma, se non sbaglio, poichè non sono molto esperti, nel febbraio 1911 la rendita pubblica aveva un corso più alto che non abbia ora.

NAVA CESARE. Non lo hanno fatto le società di assicurazioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Nava, questo era il concetto prevalente nelle sfere competenti.

Dunque questa limitazione io non so perchè debba ostacolare lo sviluppo delle società italiane. Se le società straniere hanno potuto così largamente fruirne, se hanno potuto espandersi, e se qualcuna di esse ha una posizione addirittura di preminenza sul mercato nazionale, appunto per questa limitazione, perchè questa limitazione verrebbe a danneggiare le società italiane? Non so proprio intendere la ragione di queste ansie.

L'onorevole Giulio Alessio vorrebbe che noi facessimo una specie di scala mobile e che quindi la cessione dei rischi, che noi proponiamo nella misura del 40 per cento, fosse oscillante tra il 20 e il 60 per cento, secondo le condizioni varie delle società. Io mi troverei imbarazzato, se fossi disgraziatamente il ministro che dovesse applicare questa disposizione, perchè non saprei come non applicare il 60 per cento.

CRESPI SILVIO. C'è nell'emendamento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No; perchè non so spiegarmi perchè si debbano favorire le società minori; società minore non vuol dire sempre società migliore. Vi sono grandi società, che compiono il loro dovere verso la previdenza in modo perfetto. Non saprei quindi spiegare questa disparità di trattamento che sarebbe male applicabile.

L'onorevole Graziadei vorrebbe che le compagnie non fossero obbligate a cedere le polizze di assicurazione fino a mille lire. Perché? Prima di tutto ella, che ha viaggiato e visto molto, sa quanto grande sia l'abilità umana. Supponga che questa sua limitazione fosse accolta. Sa che cosa accadrebbe? Che una polizza di diecimila lire si spezzetterebbe in dieci polizze di mille lire ciascuna. (*Commenti*). Quando si tratta di cedere il rischio nella misura del 40 per cento conviene avere dieci polizze di mille lire, invece che una polizza di diecimila. Ad ogni modo ella proprio mi toglie la illusione più grande, che avevo, che mi faceva sperare nel suo appoggio, perchè desideravo che l'Istituto nazionale con tutte le garanzie inaugurasse l'assicurazione industriale e popolare, che si spingesse avanti ed imparasse. Ci hanno detto e ripetuto tanto che noi dobbiamo imparare questa forma di assicurazione da quelle società, che, cedendoci il 40 per cento dei rischi, con la loro esperienza ci metteranno in condizione di preparare la grande massa degli affari dell'Istituto, che io spero in materia di assicurazioni industriali potrà gareggiare con le maggiori società straniere e rendere grandi servizi alla previdenza popolare.

Quanto all'onorevole Rubini, io non esito a dirgli che ha perfettamente ragione, che le parole « la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti » vanno intese come egli le intende. Io pensavo che la dizione dell'articolo fosse chiara, ma ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare che resti in verbale che non sono alieno dall'accettare le idee dell'onorevole Rubini.

Per tutte queste ragioni prego i colleghi di ritirare gli emendamenti e la Camera di votare l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei ha proposto che nel primo comma alle parole « possono essere autorizzate » venga sostituita la parola « saranno ».

Chiedo all'onorevole Graziadei se insista in questa sua proposta.

GRAZIADEI. La ritiro per forza. (*Oh! Oh! — Si ride*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini mantiene i suoi emendamenti?

RUBINI. Sul primo emendamento credo di essermi già abbastanza espresso. Lo ritiro perchè lo scopo è raggiunto coll'avere stabilita con precisione la data, da cui deve decorrere l'autorizzazione.

Quanto al secondo, ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni, date al riguardo

di ciò, che si possa intendere; ma è bene sia detto chiaramente. Però l'onorevole ministro non ha rilevato in mio confronto che la mia proposta riguardo alle quote di premio era di ritornare alle disposizioni del Codice. Io non so perchè si debbano alterare le proporzioni delle quote di deposito, che sono state in vigore fino ad ora.

L'onorevole ministro ha tornato a ripetere che egli crede che l'aumento del deposito coincida con un maggior credito delle società e quindi le favorisca anzichè esporle a danno.

Ma, onorevole ministro, ha detto l'onorevole Nava che la rendita ora frutta il 3.40 per cento, con che una società, che abbia la sua riserva matematica basata sul saggio di interesse del 4 per cento, non potrà fare ulteriori operazioni, senza esporsi a perdite.

Stenteranno a farne anche le società, quelle più antiche e salde, quelle che hanno già le loro tabelle, relativamente alla riserva matematica, basate sul 3.50, perchè la rendita stando sulla media del 3.40 non le copre nemmeno del rischio matematico.

Onorevole ministro, si persuada che ciò che si dice è una realtà.

L'onorevole Ancona ha già fatto qualche comunicazione relativamente al rapporto tra ciò che si domanda di deposito ora e la riserva matematica, ed ha detto che in taluni casi supererà il cento per cento, e per molti casi, il 130, il 140 per cento. E ha detto esattamente. Ma stiamo solamente nel tema delle somme depositate. Con la disposizione attuale del Codice, una massa di titoli depositati rappresenta, per una operazione di dieci anni, cento lire, e con la nuova disposizione ne rappresenta 217; per venti anni il rapporto diventa del 240 per cento, per venticinque anni del 252 per cento; non può essere indifferente per le società di lucrare tanto poco di interessi sopra una somma tanto forte di depositi; per vivere dovranno forzare le altre operazioni, appigliarsi alle più redditizie, ma anche più aleatorie.

Non è dunque possibile che vi siano società avvedute che la pensino in tale modo. Sarà l'immaginazione ottimista di qualche amministratore, che ha potuto dire che le società nazionali avevano interesse ad aumentare i depositi in titoli; questo non è possibile di fronte a ciò che dimostrano le cifre, e le cifre, si sa, sono cifre e non opinioni. Lo si è sempre detto.

Dunque, onorevole ministro, io compren-

do, ella si è fatto quasi una regola di non volere accogliere nessun emendamento, così ci costringe, anche quando per un verso crediamo di poter essere soddisfatti della sua cortesia e delle sue dichiarazioni, a non esserlo per altro verso, a dover rinunciare a proposte di tutta evidenza per non peggiorare la condizione delle cose con un rifiuto. Ecco perchè io acconsento a ritirare anche questo secondo emendamento, ma, ripeto, non credo che si faccia opera buona a alterare le condizioni attuali di deposito.

L'onorevole ministro ha detto e ripetuto che egli vuole che le società si proroghino e continuino la loro vita per poter riassicurare al nuovo istituto per collaborare con esso, ma, se egli non fa loro le condizioni necessarie per vivere, ciò che egli spera non arriverà, e quello che è il legittimo desiderio dell'onorevole ministro non si attuerà. A questo arriveremo, e non altro.

Ci pensi, onorevole ministro, le mancheranno, se non tutti, i migliori collaboratori, o li avrà costringendoli ad occuparsi soltanto degli affari migliori, meno dispendiosi, trascurando la minuta clientela, quella, dal punto di vista sociale e politico, più desiderabile.

PRESIDENTE. Onorevole Giulio Alessio, mantiene o ritira il suo emendamento?

ALESSIO GIULIO. Io mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Cesare Nava, mantiene o ritira il suo emendamento?

NAVA CESARE. Per le ragioni esposte dall'onorevole Rubini ritiro anch'io l'emendamento; ma faccio notare all'onorevole ministro, che ha portato qui la relazione Raineri, che vi è un documento ancora più recente del suo, ed è la voce diretta delle Compagnie nazionali, che hanno chiesto direttamente a lei che non fosse mantenuto l'articolo 2º, il che mostra come le Compagnie non ripeterebbero oggi la domanda fatta qualche anno fa.

PRESIDENTE. Onorevole Ancona, mantiene i suoi emendamenti?

ANCONA. Debbo dire una cosa che potrà sembrare un poco strana, e cioè che le idee che mi avevano spinto a presentare l'emendamento al primo comma sono precisamente quelle esposte dall'onorevole Nitti.

E cioè io credevo, aggiungendo la parola « riassicurazioni » di giungere precisamente al risultato che egli desiderava. Evidentemente io volevo ribadire il concetto della riassicurazione per tutte le polizze, ed ecco perchè l'innesto della parola « riassicura-

zione » mi sembrava come mi sembra molto opportuno. Ad ogni modo siamo d'accordo.

Sul secondo emendamento io non ho altro da aggiungere. Non insisto, ma devo sinceramente dichiarare che non sono proprio convinto che le Società nazionali abbiano un interesse ad aumentare i loro depositi. Ma, ripeto, siccome vedo che è perfettamente inutile, non insisto.

Quanto al terzo emendamento, l'onorevole ministro non mi ha detto nulla. Gli sarei grato se volesse dirmi una parola.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io ho avuto varie proposte della natura di quella contenuta nel terzo emendamento dell'onorevole Ancona: una, di tenere distinto il bilancio speciale per le riassicurazioni da quello per le assicurazioni dirette (ed è la proposta dell'onorevole Ancona); un'altra di tenere distinto il bilancio delle assicurazioni popolari dalle altre forme. Siccome io credo prematuro che ci pronunziamo sull'ordinamento interno dell'Istituto; e siccome la questione può essere sempre ripresa e dovrà venire il bilancio tecnico alla Camera, pur tenendo conto delle raccomandazioni che sono state fatte, non posso consentire ad accettare l'emendamento.

ANCONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ANCONA. Ritiro il mio emendamento pregando l'onorevole ministro di tenerne conto quando si farà il regolamento.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. D'accordo fra il Ministero e la Commissione si proporrebbe di sostituire la data del 31 dicembre scorso a quella del 5 giugno 1911 alla seconda linea dell'articolo 24-*quater*.

CRESPI SILVIO. Allora bisogna anche modificare l'articolo 24-*ter*.

PRESIDENTE. Ciò sarà fatto in sede di coordinamento.

CRESPI SILVIO. Sta bene.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Giulio Alessio, del quale do nuovamente lettura, e che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione:

« Al n. 1º sostituire: 1º che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale una parte di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge da determinarsi dall'Istituto nazionale in una misura correlativa alla estensione della

massa di produzione d'ogni società giusta le contabilità dell'ultimo quinquennio d'esercizio e in ogni caso in una misura non inferiore al venti e non superiore al sessanta per cento di ciascun rischio ».

(Non è approvato).

Rimane quindi l'articolo 24-*quater* con il solo cambiamento della data, cioè invece del « 5 giugno » deve dire « 31 dicembre 1911 » e con la piccola aggiunta di cui ho già dato lettura.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 24-*quinquies*.

« La cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

« Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale, sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

« La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualsivsia la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente ».

A questo articolo sono proposti i seguenti due emendamenti dell'onorevole Ancona:

« Nel 1° comma, alle parole: in misura non mai superiore al 70 per cento ecc., *sostituire*: che saranno fissate dal regolamento e non dovranno in alcun caso superare l'80 per cento del premio del 1° anno ».

« Nel 2° comma, alle parole: in misura non mai superiore al 5 per cento ecc., *sostituire*: che saranno fissate dal regolamento e non dovranno superare il 7 per cento del premio annuo ».

L'onorevole Ancona ha facoltà di svolgerli.

ANCONA. L'onorevole Alessio ha presentato un emendamento simile al mio col quale, invece di arrivare all'ottanta per cento, si arriva al novanta per cento.

Lo scopo di questi emendamenti, tanto del mio, quanto, credo, di quello dell'onorevole Alessio, è di lasciare al Governo una certa elasticità perchè possa fare una dif-

ferenza tra le società potenti e le società minori.

È una quota che varia notevolmente fra società e società. Non ci sembra utile che siano trattate allo stesso modo: non solo, ma ci sembra che il settanta per cento sia forse un po' poco.

Io ho proposto di arrivare all'ottanta per cento; bene inteso che accetterei anche il novanta per cento proposto dall'onorevole Alessio, qualora l'onorevole ministro lo accettasse.

Ad ogni modo, ripeto, mi sembra che sia meglio lasciare al regolamento una certa elasticità.

La stessa cosa si ripete per le provvigioni di incasso che io vorrei portate al sette per cento, mentre l'onorevole Alessio vorrebbe diminuirle.

Per le piccole quote, per le piccole assicurazioni mi sembra che la percentuale del 5 per cento sia un po' troppo bassa, mentre invece è più che sufficiente per le grandi assicurazioni.

Anche qui mi sembra utile che ci sia una certa elasticità.

Sono questi emendamenti così semplici che l'onorevole ministro con poche parole potrà spiegare il suo pensiero e spero vorrà accettarli.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Alessio ha presentato i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, alle parole: al 70 per cento, *sostituire*: al 90 per cento ».

« Nel secondo comma, *sostituire alle parole*: al 5 per cento, *le parole*: al 3.50 per cento ».

Non essendo presente l'onorevole Giulio Alessio, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cesare Nava.

NAVA CESARE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Ancona propone che al primo comma la misura sia fissata diversamente, e dove è detto: « in misura non superiore al 70 per cento » si dica « non superiore all'80 per cento del premio del primo anno ».

Questo concetto è un poco diverso da quello dell'onorevole Alessio che voleva che fosse stabilito un limite variabile tra il 70 ed il 90 per cento.

Ora pregherei di mantenere la misura del 70 per cento anche per delle ragioni che dirò.

Non posso entrare in troppi dettagli sulle spese delle varie Compagnie, anche perchè mi parrebbe una indiscrezione; ma dalle maggiori Compagnie ho raccolto alcuni elementi i quali mi consentono di affermare che questa percentuale non è lontana dalla esatta misura.

Ma vi è un altro criterio che mi spinge a rimanere in questo ordine d'idee, ed è il criterio, diciamo così, di moralizzazione di questo commercio.

Io sono sicuro che l'industria delle assicurazioni sia troppo costosa e che si paghi troppo per produrre. Soprattutto negli ultimi anni, credo che si sia troppo largheggiato nel concedere sui premi del primo anno.

Voi sapete quello che è accaduto specialmente per alcune Società francesi, e quello che è risultato dalla stessa inchiesta americana per alcune grandi mutue che, come la *New York*, sono arrivate a dare, in periodo di estrema concorrenza, fino al 260 per cento del premio del primo anno.

Le grandi Compagnie, in generale, rimangono tutte al di sotto del settanta per cento. Può esservi qualche Compagnia che abbia ecceduto questa cifra; qualcuna delle minori; però, tenendo conto dei maggiori vantaggi che le Compagnie minori avranno, esse potranno ora ridurre le spese di produzione.

Poichè, onorevoli colleghi, io ho fiducia che le Compagnie minori si presenteranno ora di fronte al pubblico con un credito maggiore di prima, e godranno la stessa fiducia delle maggiori Compagnie, in quanto il quaranta per cento dei loro rischi sarà ceduto all'Istituto nazionale, e per il resto avranno impiegato in titoli di Stato il cinquanta per cento dei premi.

Quindi sono sicuro che, mantenendo i limiti del settanta per cento e del cinque per cento, noi finiremo con l'agire utilmente sul commercio e sull'industria delle assicurazioni, perchè costringeremo le piccole Compagnie a limitare le provvigioni che sono senza dubbio esagerate, e le costringeremo anche a entrare in abitudini che considero, sotto questo aspetto, veramente lodevoli. (*Bene!*)

Non posso quindi accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Ancona.

PRESIDENTE. L'onorevole Ancona insiste nel suo emendamento?

ANCONA. Io non posso accedere al concetto dell'onorevole ministro, che le piccole Compagnie di assicurazione godranno maggior credito domani perchè riassicureranno il 40 per cento con lo Stato, o che, per lo meno potranno più facilmente concludere degli affari, in altri termini, che produrranno di più.

Io non avevo chiesto molto proponendo di elevare la provvigione dal 70 all'80 per cento: non è un grande aumento; se posso ammettere con l'onorevole ministro che il 260 per cento è una percentuale enorme, egli può ben riconoscere che l'80 per cento non è enorme.

In ogni modo, visto che l'onorevole ministro, e non capisco il perchè, non accetta assolutamente alcun emendamento, io non insisto nel mio.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Ancona ritira il suo emendamento e nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 24 *quinquies*.

(*È approvato*).

Art. 24-*sexies*.

« L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti ai rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

« Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse ».

(*È approvato*).

Art. 25.

« Il regolamento per la esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sarà emanato entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

L'onorevole Graziadei propone di sostituire alle parole: « sentito il Consiglio dei ministri », le parole: « sentito il Consiglio di Stato ».

Ha facoltà di parlare.

GRAZIADEI. Se non ho capito male, v'è una contraddizione formale fra il penultimo comma dell'articolo 1 e questo articolo, perchè qui si stabilisce che il regolamento sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, mentre nell'altro si dice che sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

V'è dunque un disaccordo, non dico sostanziale, perchè l'uno non esclude l'altro, ma se non altro formale, perchè nella forma l'uno ha escluso l'altro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto di far osservare alla Camera che all'articolo primo, trattandosi anche dello statuto, era necessario dire che il Consiglio di Stato lo doveva approvare; ma per il regolamento il Consiglio di Stato deve essere sempre, obbligatoriamente, sentito.

SALANDRA. Anche il Consiglio dei ministri.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, è stabilito per legge.

GRAZIADEI. Una contraddizione formale c'è.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, perchè l'articolo primo comprende anche lo statuto, mentre l'articolo in discussione non lo comprende.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei insiste nel suo emendamento?

GRAZIADEI. Di fronte al Consiglio dei ministri è inutile insistere. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Graziadei ritira il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 25 testè letto.

(*È approvato*).

Vi sono ora due articoli aggiuntivi: quello 25-bis proposto dall'onorevole Tommaso Mosca e l'articolo 26 proposto dall'onorevole Graziadei. Ne dò lettura:

Art. 25 bis.

« Entro un anno dalla costituzione dell'Istituto nazionale di assicurazioni sarà presentato al Parlamento un disegno di legge per rendere obbligatoria la iscrizione all'Istituto stesso degli impiegati di nuova o di recente nomina allo scopo di assicurare loro, o alle loro famiglie, dopo un certo numero di anni di servizio, determinate indennità, o pensioni temporanee, mediante rilasci fissi o variabili sullo stipendio, integrati da congrui contributi dello Stato, con facoltà a ciascun impiegato di aumentare tali rilasci, per conseguire o far conseguire alla sua famiglia vantaggi maggiori ».

Art. 26.

« Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i ministri competenti

presenteranno un disegno di legge per sostituire al vigente sistema delle pensioni agli impiegati dello Stato, un sistema che renda obbligatoria la loro assicurazione presso l'Istituto nazionale per un capitale o per una rendita annua ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei gli onorevoli Mosca e Graziadei di ritirare i loro articoli aggiuntivi.

A parte il fatto che tali forme indeterminate non hanno poi alcuna sanzione, basti loro sapere che noi siamo in fondo nel loro ordine d'idee, che cioè uno degli scopi dell'Istituto debba essere quello di adempiere al grande dovere di previdenza anche di fronte agli impiegati e al sistema delle pensioni di Stato.

Prego quindi gli onorevoli proponenti di voler esser paghi di questa mia dichiarazione e di ritirare i loro articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Onorevole Mosca, mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

MOSCA TOMMASO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ritiro.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Graziadei?

GRAZIADEI. Lo ritiro, prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, di voler entrare nell'ordine d'idee, di togliere una delle più gravi disgrazie dell'amministrazione italiana: le pensioni di Stato.

PRESIDENTE. Sta bene. Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

(*Moltissimi deputati vanno a congratularsi col Presidente del Consiglio e con l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera la seguente lettera pervenutami dall'onorevole Zerboglio:

« Onorevole signor Presidente,

« Apprezzando l'attestazione della Camera e ringraziando lei, onorevole Presidente, delle cortesi parole con le quali ha voluto parteciparmela, non posso tuttavia recedere dal mio proposito e confermo, con

la presente, le irrevocabili dimissioni da deputato del collegio di Alessandria.

« Mi creda, ecc. ».

Do atto all'onorevole Zerboglio delle dimissioni da lui presentate e dichiaro vacante il collegio di Alessandria.

Il ministro dell'interno poi comunica:

« Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il giorno 14 marzo prossimo venturo, alle ore 10.30 sarà, a cura di questo Ministero, celebrato al Pantheon il consueto solenne funerale per il compianto Re Umberto I.

« Prego quindi l'Eccellenza Vostra di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia ».

Come si è sempre usato, la Presidenza interverrà, insieme con tutti gli onorevoli deputati presenti in Roma che vorranno partecipare alla solenne cerimonia. Non mi pare che sia il caso di nominare una rappresentanza speciale; quindi invito tutti i deputati ad intervenire.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'articolo 73 del regolamento dispone così:

« La Giunta generale del bilancio deve presentare le relazioni sui bilanci preventivi entro il mese di febbraio.

« Quando la Giunta non abbia riferito entro quel termine, la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo, e la discussione sarà sostenuta dal presidente della Sotto-Giunta competente ».

Questa disposizione non è facoltativa, ma imperativa; e perciò prego la Camera di consentire che siano iscritti nell'ordine del giorno tutti i bilanci, restando però inteso che si darà la precedenza a quelli per i quali fosse presentata la relazione della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio. Dichiaro semplicemente che domani presenterò la mia relazione sul bilancio di assestamento e che forse sarà presentata anche quella sul bilancio dell'interno. Gli altri relatori stanno tutti lavorando.

Le ragioni per cui s'è tardato non devono imputarsi che ad eventi superiori, e certo nessuno potrà accusare la Giunta del bilancio di cattiva volontà. (*No! no!*) Detto ciò, mi associo, a nome della Giunta, alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Era lontanissima dal mio pensiero qualunque idea di critica, perchè so con quanto zelo lavori la Giunta del bilancio, che si è radunata anche mentre la Camera era chiusa, e quindi in condizioni in cui abitualmente le Giunte della Camera non lavorano. Non ho quindi che elogi da farle. Ma ho creduto mio dovere di invocare l'articolo 73 del regolamento, perchè è imperativo. D'altronde, siccome mi constava che già stavano per presentarsi delle relazioni, credo che l'applicazione di quell'articolo, che potrebbe apparire quasi odiosa, non avrà luogo, in quanto avremo ben presto tutte le relazioni. Intanto, poichè due di queste saranno presentate domani, prego la Camera di consentire che siano iscritte nell'ordine del giorno per la seduta di martedì.

PRESIDENTE. Mi associo di buon grado alle parole del presidente del Consiglio, che eliminano ogni dubbio sulla attività e sullo zelo della Giunta del bilancio. Io stesso ho con piacere rilevato come essa abbia receduto dall'abituale costume delle Giunte permanenti di non convocarsi quando la Camera è chiusa. La Giunta del bilancio invece, accogliendo l'istanza mia e del presidente del Consiglio, ha lavorato molto anche durante il lungo periodo delle ferie. La proposta quindi dell'onorevole presidente del Consiglio non può nemmeno lontanamente suonare biasimo alla Giunta del bilancio.

Fatte queste osservazioni, che rispondono alla pura verità, la Camera non può che consentire nella proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. È naturale poi che i bilanci, le cui relazioni siano presentate, abbiano la precedenza sugli altri nella discussione. (*Benissimo!*)

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno per la conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale

viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

Chiedo che questo disegno di legge sia deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di un disegno per la conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimane stabilito.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

CAMERINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere i criteri che ispirarono il questore di Roma nel proibire il collocamento in piazza Rusticucci d'una lapide commemorativa del Plebiscito dei cittadini di Borgo.

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se creda di disporre che il benemerito ufficio storico dello stato maggiore pubblichi la storia della campagna d'Africa nel 1895-96, affine di distruggere preconetti ingiusti e far meglio conoscere il valore italiano.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se nel disbrigo delle pratiche per la condotta dell'acqua potabile in Randazzo sono tenuti presenti i legittimi e pressanti bisogni di una intera popolazione di 15,000 abitanti, ovvero dando peso e importanza a reclami tardivi ed inesauribili si secondi l'interesse ed il comodo di qualche privato di Floresta e dannosamente si ritardi la necessaria ed urgente dichiarazione di pubblica utilità.

« Romeo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se creda dare precise disposizioni alle direzioni del Genio civile per fare in modo che le cooperative di lavoro sieno tenute presenti nelle commissioni e negli appalti dei lavori e non sieno trascurate ed ostacolate, come accade, specie per le cooperative di Caserta. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando la Amministrazione delle ferrovie di Stato vorrà porre la stazione di Maddaloni Inferiore in condizioni rispondenti ai bisogni dei viaggiatori e del commercio. Il reddito o prodotto della detta stazione di circa 250 mila lire è tale da farla migliorare come classifica. Da detta stazione sono annualmente spediti intorno a 1,300 vagoni completi - e la angustia di quello scalo ferroviario costringe a rifiutarne altri 500 con grave danno del sempre crescente commercio di quella città. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le cause per le quali, mentre si procede ai lavori di arginatura della riva destra dell'ultimo tratto del Crati, si lascia che sulla sinistra le acque invadano i terreni di Terranova di Sibari. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che hanno indotto ed inducono la Direzione generale delle ferrovie di Stato allo assoluto abbandono del problema ferroviario di Messina in generale, e delle officine in particolare, malgrado il favorevole formale impegno del Governo.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sul modo e sui limiti della tutela governativa nei riguardi delle operazioni degli Istituti di emissione e delle Casse di risparmio.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia, intorno ai limiti della ingerenza della magistratura nella libera esplicazione delle industrie e dei commerci.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze, sui dazi doganali dei prodotti siderurgici.

« Arturo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina, sui contratti di forniture delle Amministrazioni dello Stato (specie di prodotti siderurgici) in rapporto colla protezione alle industrie nazionali.

« Arturo Luzzatto ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, ove i ministri competenti non dichiarino, entro il termine regolamentare, di opporvisi.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per domani, dopo le interrogazioni e la votazione segreta del disegno di legge sul monopolio delle assicurazioni, avremo l'ordine del giorno che già fu dalla Camera deliberato:

Circolazione degli automobili; Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della regia Università di Napoli; Modificazione ai ruoli organici delle segreterie universitarie; Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie.

Inscriveremo poi il rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1905-1906; e successivamente io avrei iscritto, se il presidente del Consiglio e la Camera non hanno difficoltà, tutte quelle approvazioni di eccedenze di impegni e conversioni di decreti in leggi per cui sono state già presentate le relazioni. (*Approvazioni*).

La seduta termina alle 17.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:*

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione (881).

Discussione dei disegni di legge:

3. Circolazione degli automobili (824).

4. Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della regia Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo (*Approvato dal Senato*) (882).

5. Modificazione ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari. (*Approvato dal Senato*) (961).

6. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

7. Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1905-1906 (6-A-bis).

8. Conversione in legge del regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che apporta modificazioni al regime fiscale degli spiriti. (604).

9. Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (678).

10. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (988).

11. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 (989).

12. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (990).

13. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 (991).

14. Conversione in legge del regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (1012).

15. Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (1016).

16. Conversione in legge del regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (1022).

17. Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (1023).

18. Assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 (973).

19. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 (975).

20. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (976).

21. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 (977).

22. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (978).

23. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (979).

24. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (980).

25. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (981).

26. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 (982).

27. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (983).

28. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (984).

29. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (985).

30. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (974).

31. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

32. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

33. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

34. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

35. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

36. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

37. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

38. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 2 gennaio 1897, n. 35 (186).

39. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

40. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

41. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

42. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

43. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

44. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

45. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

46. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

47. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

48. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

49. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

50. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

51. Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (587).

52. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

53. Indicazioni stradali. (*D'iniziativa del Senato*) (741).

54. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

55. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

56. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

57. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Viagnanello (827).

58. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

59. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

60. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

61. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

62. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

63. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (956).

64. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

65. Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia Guardia di Finanza in Cividale (955).

66. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

67. Per la difesa del paesaggio (496).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

68. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

69. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

70. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali (*Approvato dal Senato*) (684).

71. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

72. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

